



Dipartimento di Impresa e Management

Cattedra di Diritto Commerciale

Profili evolutivi dell'impresa agricola con particolare riferimento alle  
attività agricole per connessione

Prof. Leonardo Di Brina

Lorenzo Margheriti

---

(212041)

RELATORE

---

CANDIDATO

Anno Accademico 2018/2019

## INDICE

INTRODUZIONE.....	3
CAPITOLO PRIMO	
L'IMPRENDITORE AGRICOLO: UN MUTAMENTO NORMATIVO (E SOCIALE).....	4
1.1.1. L'impresa in generale e l'impresa agricola nella formulazione originaria del codice civile.....	4
1.1.2. L'evoluzione storica della concezione di imprenditore e di impresa.....	4
1.1.3. L'impresa agricola nel testo codicistico del 1942: l'impresa in senso tecnico e le ragioni delle differenze rispetto all'impresa commerciale.....	6
1.2. L'art. 2135 c.c. riformato: le modalità di intervento del d.lgs. 228/2001.....	10
1.2.1. (segue) Le ragioni del d.lgs. 228/2001.....	11
1.3. La nuova impresa agricola e le procedure concorsuali.....	13
CAPITOLO SECONDO	
LE ATTIVITA' AGRICOLE PER CONNESSIONE.....	15
2.1. La connessione soggettiva, la connessione oggettiva e il criterio della prevalenza.....	18
2.2. La connessione per prodotto (art. 2135 c.c. comma 3).....	22
2.3. La connessione per azienda (art. 2135c.c. comma 3 seconda parte).....	26
CAPITOLO TERZO	
LA QUALIFICAZIONE DI ALCUNE ATTIVITA' COME AGRICOLE PER CONNESSIONE: CASI GIURISPRUDENZIALI.....	30
3.1. La panificazione.....	30
3.2. L'agriturismo.....	33
3.3. L'attività delle cooperative di imprenditori agricoli.....	36
CONCLUSIONI.....	39
BIBLIOGRAFIA.....	40

## INTRODUZIONE

Il settore agricolo ha assiduamente rappresentato un comparto assolutamente rilevante nel panorama economico italiano, per cause sia sociali, date dall'attaccamento al fondo che ha da sempre contraddistinto il nostro popolo e le nostre campagne, sia storico-economiche, riguardanti il lento e travolgente sviluppo industriale che inizialmente ha colpito il nostro Paese. Negli ultimi sessant'anni, tuttavia, si è assistito ad uno straripante sviluppo tecnico e ideologico delle imprese agricole provenienti da tutto il territorio nazionale, aziende che rappresentano ormai, ma in realtà da sempre, un punto di riferimento mondiale in termini di qualità dei prodotti nonché dei processi produttivi costantemente all'avanguardia. Per questa serie di motivi la legislazione dedicata all'impresa agricola assume ormai sempre più importanza, sviluppandosi in un'ottica di protezione e salvaguardia delle imprese agricole stesse tenendo contestualmente conto, tuttavia, di quanto ormai esse siano assimilabili, per dimensioni e fabbisogno finanziario, alle imprese commerciali. Tale sviluppo non sarebbe stato tuttavia possibile senza la configurazione e regolazione operata nei confronti delle c.d. "attività agricole per connessione", ovvero tutte quelle operazioni di natura commerciale ma considerate agricole alla luce dello stretto legame esistente con quelle tradizionalmente considerate tali.

Valutato il descritto contesto, il presente lavoro si propone di esaminare l'evoluzione della disciplina dell'impresa agricola, con particolare riferimento alle attività agricole per connessione. In particolare, nel primo capitolo verrà approfondito il quadro normativo attuale generalmente riferibile all'imprenditore agricolo, compiendo al contempo un'analisi della disciplina allo stesso dedicata come configurata nell'originario testo del Codice civile del 1942, analizzando la riforma apportata a tale istituto grazie al decreto legislativo n. 228 del 2001 e delineando infine un quadro generale del rapporto esistente tra impresa agricola e procedure concorsuali, dalle quali esse sono state storicamente escluse ma alle quali oggi sono sempre maggiormente assoggettate.

Nel secondo capitolo, invece, verrà analizzato il comma 3 del riformato art. 2135 c.c., indicante appunto la definizione di attività agricole per connessione. All'interno di tale definizione si opererà una distinzione tra connessione per prodotto e connessione per azienda, data dalla differente impostazione riguardante l'oggetto tipico di esse. Prima però, esamineremo i criteri di attribuzione ed identificazione determinanti l'assoggettabilità alla disciplina dell'impresa agricola delle varie attività esaminate.

Infine, nel terzo ed ultimo capitolo si procederà ad un'analisi di casi giurisprudenziali dedicati alle attività agricole per connessione, attraverso l'esposizione di sentenze emesse dalla Corte di Cassazione in merito ai possibili scenari che possono delinearsi nel porre in essere esercizi intrinsecamente commerciali configurabili invece come agricoli, allo scopo di evidenziare l'apporto giurisprudenziale all'evoluzione dell'istituto.

## CAPITOLO I

### L'IMPRENDITORE AGRICOLO: UN MUTAMENTO NORMATIVO (E SOCIALE)

#### 1.1 L'impresa in generale e l'impresa agricola nella formulazione originaria del codice civile

L'imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) è una figura civilistica che svolge un ruolo chiave all'interno del nostro ordinamento giuridico, sia per l'importanza storica che esso ha da sempre assunto nell'economia del nostro Paese sia per il valore essenzialmente "negativo"<sup>1</sup> che viene ad esso attribuito dal legislatore, in quanto la sua figura serve sostanzialmente a contenere l'ambito di applicazione di tutte quelle norme riguardanti l'imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.). Prima di approfondire l'istituto dell'impresa agricola e delle attività agricole per connessione, punto focale di questa tesi, è tuttavia necessario compiere un excursus sulla genesi della legislazione riguardante l'impresa in generale, contestualizzandola nell'ambito della stesura del Codice civile del 1942, in modo da poter così comprendere le ragioni che hanno spinto generazioni di giuristi a far mantenere all'impresa agricola il suo ruolo così particolare.

##### 1.1.1 L'evoluzione storica della concezione di imprenditore e di impresa

Al momento della stesura del Codice civile, l'Italia versava in una situazione politica ben delineata: il primo ministro Benito Mussolini, che si accingeva a proclamare l'entrata in guerra, aveva il bisogno di soddisfare la maggioranza dei suoi sostenitori, costituiti dalla moltitudine popolare, creando e sottoscrivendo un nuovo sistema di leggi che andasse a tutelare la principale attività praticata nel Paese (quella agricola appunto) inquadrandola al contempo nel sistema corporativista che egli con la sua politica promuoveva. In questo contesto si deve quindi leggere l'originaria disposizione del Titolo II, che non mirava tanto ad identificare l'impresa quanto l'imprenditore: ciò si evince dalla formulazione degli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c. i quali furono strutturati quasi a formare un "triangolo normativo"<sup>2</sup>, come espresso dalla ricostruzione di Alberto Germanò.

---

<sup>1</sup> Campobasso G.F. – Campobasso M. (a cura di), *Diritto commerciale 1. Diritto dell'impresa.*, Milano, Utet giuridica, 2013, Settima edizione, p. 47.

<sup>2</sup> Germanò A., *Manuale di diritto agrario*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2010, Settima edizione, p. 71 ss.

Possiamo infatti dire che la figura creata metaforicamente da questi tre articoli vede al vertice la definizione puntuale della figura dell'imprenditore (art. 2082), la quale va di conseguenza a ricomprendere sia l'imprenditore agricolo che quello commerciale, posti figurativamente ai vertici basilari del suddetto triangolo; la tesi è avvalorata dal fatto che gli artt. 2135 e 2195 non danno una chiara definizione di impresa, bensì constano di un'elencazione delle molteplici attività che possono dar vita ad ognuno dei due differenti istituti.

Questo si spiega facilmente proprio con la volontà del legislatore (e quindi della classe dirigente dell'epoca) di non voler dare una definizione chiara di impresa ma solo di imprenditore, visto come soggetto referente e responsabile, in quanto la strada che tutti gli esercizi economici avrebbero dovuto seguire sarebbe poi stata dettata, seppur non minuziosamente, dalle varie corporazioni, a loro volta assoggettate allo Stato. In altre parole, viene delineata la figura dell'imprenditore ma non quella di impresa, il cui concetto è descritto dalla "Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile del 1942" come "non legato a particolari settori dell'economia, ma abbracciante ogni forma di attività produttiva organizzata, agricola, industriale, commerciale, creditizia. [...] Il codice si limita a dare lo statuto generale dell'impresa [...] e dei diversi tipi di impresa prende in considerazione solo i due tipi fondamentali che hanno distinti lineamenti secondo la natura delle cose: l'impresa agricola nel grande settore dell'economia agraria; l'impresa del tipo commerciale nel grande settore dell'economia industriale, commerciale, bancaria, assicurativa e dei settori ausiliari".<sup>3</sup>

Il superamento dell'espressione corporativista data al Codice avvenne tuttavia pochi anni dopo grazie all'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948, firmata dai maggiori esponenti di tutti i partiti antifascisti che vollero naturalmente tracciare un solco di discontinuità dal totalitarismo antecedente, non solo in ambito sociale o politico, ma anche in ambito economico e giuridico. Per quanto riguarda il caso dell'imprenditoria, ciò venne esplicito nell'art. 41, dove l'Assemblea Costituente enunciò il principio e la definizione dell'iniziativa economica: secondo quest'ultimo infatti "la Costituzione [...] non definisce l'imprenditore, che è a capo dell'impresa, ma include, tra i principi fondamentali, la disciplina dell'impresa e la definisce *iniziativa economica* sia privata che pubblica"<sup>4</sup> e soprattutto libera di essere intrapresa in qualsiasi modo, seppur non in contrasto con l'utilità sociale, come viene specificato dal secondo comma dello stesso articolo.

A conclusione di questo iter legislativo, che per quanto riguarda l'imprenditore e l'impresa agricola non vide sviluppi significativi, quantomeno ad eccezione dei decreti legislativi e delle leggi speciali, fino al 2001, si può affermare che l'art. 41 della Costituzione giocò un ruolo chiave nella formulazione

---

<sup>3</sup> Mozzarelli M., *Impresa (agricola) e fallimento*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2014, 1, p. 87

<sup>4</sup> Germanò A., *I diritti della terra e del mercato agroalimentare. Liber amicorum*, Milano, Utet giuridica, 2016, Tomo I, pp. 264-265

dell'idea di impresa che tutt'oggi permea il nostro tessuto giuridico, superando l'ideazione originaria posta in essere nel 1942 sotto la dittatura fascista. Ruolo ancor più fondamentale in riferimento allo specifico ambito ivi trattato: all'Assemblea Costituente riunitasi in quell'occasione si deve infatti una delle prime tesi a sostegno di una concezione, a dir la verità storicamente prevalente in dottrina, dell'impresa agricola come impresa in senso tecnico e per questo per nulla discostante da quella commerciale la quale, per alcuni civilisti, rimase a lungo l'unica concezione di impresa degna di essere riconosciuta come tale.

Il principio dell'iniziativa economica è infatti da ritenersi applicabile, come sostenuto dagli stessi padri costituenti, all'intero Titolo II del Libro V, intitolato "del lavoro e dell'impresa" e comprendente, come già detto, la rubrica "dell'impresa in generale" (artt. 2082-2134), quella "dell'impresa agricola" (artt. 2135-2187) e quella "delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione" (artt. 2188-2221). E da ciò si evince come senza alcun dubbio già nel 1948 l'impresa agricola fosse ritenuta degna di essere considerata al pari di tutte le altre categorie, nonostante un evidente difficoltà e maggior esposizione ai rischi rispetto alle imprese commerciali, ma assolutamente degna di tutela data anche la grande presenza di tali attività sul suolo nazionale e della forza di tale settore all'interno del tessuto socioeconomico dell'epoca.

### **1.1.2 L'impresa agricola nel testo codicistico del 1942: l'impresa in senso tecnico e le ragioni della differenza rispetto all'impresa commerciale**

Nella stesura originaria del Codice civile del 1942, l'art. 2135 recitava "È imprenditore agricolo colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura". Già da questa prima formulazione si può evincere come la concezione di impresa e di imprenditore agricolo fosse semplicistica e ridotta, soprattutto confrontandolo con il testo modificato ai sensi del d.lgs. 228/2001 e quindi con la moderna visione dell'istituto. Proprio a causa della scrittura della norma, unita a doppio filo alla visione e configurazione della proprietà e impresa agricola italiana dell'epoca (e degli anni a venire), venne a crearsi un dibattito tra commercialisti e agraristi che avrebbe segnato il futuro sviluppo normativo della suddetta normativa.

Innanzitutto, occorre comprendere il motivo per il quale il legislatore attribuì all'impresa agricola una rilevanza normativa più ristretta, escludendola anche "dal novero dei fenomeni imprenditoriali destinatari della parte della disciplina posta a tutela del credito della produzione"<sup>5</sup>. All'epoca della scelta, il tratto distintivo fondamentale del settore agricolo italiano era essenzialmente la proprietà del fondo, visto

---

<sup>5</sup> Cian M. (a cura di). *Manuale di diritto commerciale*. Seconda edizione. Torino, Giappichelli, 2018, p. 22

come fattore produttivo principale se non unico: attraverso il possesso di un appezzamento terriero ed il suo sfruttamento tramite la messa a coltura e/o la sua utilizzazione come pascolo per il bestiame veniva a crearsi l'impresa agricola, eventualmente ricavando da queste attività quelle dedite accessoriamente alla trasformazione e/o alla commercializzazione dei frutti provenienti dalle prime.

Appare quindi assolutamente ragionevole, alla luce dei tempi in cui il Codice civile fu scritto, la mancanza dell'assoggettamento dell'imprenditore agricolo a tutte le norme riferite all'imprenditore commerciale (ivi comprese, ad esempio, anche quelle per la registrazione nel registro delle imprese) proprio a causa della profonda differenza, almeno nella maggioranza dei casi, del capitale e degli input necessari allo svolgimento dell'attività.

“Di sicuro, nel quadro socio-economico del tempo era difficile individuare in tutti gli agricoltori, e soprattutto nei piccoli agricoltori e nei coltivatori diretti, le caratteristiche di veri e propri imprenditori, da porre sullo stesso piano dei commercianti e degli industriali”<sup>6</sup>.

Partendo proprio da queste considerazioni, ovvero dalla preponderante realtà semplice e a conduzione familiare dell'imprenditore agricolo nella società italiana dell'epoca, nel 1952 al III Congresso Nazionale di diritto agrario, Giuseppe Ferri, titolare di una cattedra di diritto commerciale, prese la parola contro l'istituto del diritto agrario, esternando la sua tesi focalizzata sull'opinione per la quale “l'agricoltore svolge un'attività che non è sufficiente perché costituisca impresa in senso tecnico”<sup>7</sup>: questo proprio perché nella maggioranza di quelle denominate, a stregua della normativa codicistica, imprese agricole dell'epoca il fondo assumeva prevalenza rispetto alla spinta imprenditoriale e all'organizzazione di vari fattori produttivi (seguendo la definizione di imprenditore data dall'art. 2082). G. Ferri sosteneva dunque che la disciplina dell'art. 2135 non fosse da ricollegarsi al concetto di impresa, bensì esclusivamente al concetto di proprietà terriera e dello sfruttamento del fondo. A dir la verità, questa tesi non ottenne un grande seguito e sostegno dalla dottrina e dalla giurisprudenza dell'epoca, bensì la polemica cadde abbastanza nel vuoto negli anni a venire. Solamente nel 1992, Giovanni Battista Ferri, figlio di Giuseppe, volle dare seguito e nuovo impulso alla tesi proposta dal padre anche a seguito di alcune pubblicazioni di Eva Rook Basile, figlia di una corrente di pensiero che da sempre voleva riconoscere all'impresa agricola la sua autonomia e rilevanza sia codicistica che economica, la quale sosteneva ancora una volta la necessità di inquadrare l'attività agricola come impresa visto che l'alienazione dei frutti della terra rientrava da sempre in un'ottica di soddisfacimento delle richieste di mercato. G.B. Ferri in realtà non aggiunse nuove considerazioni alla tesi del padre, non accorgendosi che, ormai sulla soglia del ventunesimo secolo, i tempi erano cambiati e che le imprese

---

<sup>6</sup> Alessi R. – Pisciotta G., *Il Codice civile: commentario. L'impresa agricola. Artt. 2135-2140*, Milano, Giuffrè Editore, 2010, Seconda edizione, p. 5

<sup>7</sup> Germanò A., *I diritti della terra e del mercato agroalimentare. Liber amicorum*, Milano, Utet giuridica, 2016, Tomo I, p. 260

agricole di quegli anni avevano poco a che vedere con il semplice sfruttamento del fondo preponderante negli anni Cinquanta.

La replica definitiva alla tesi dei Ferri, ormai considerata dalla dottrina come assolutamente fondata e fondamentale per la nuova concezione dell'impresa agricola, giunse l'anno successivo ad opera di Alberto Germanò, agrarista appartenente alla stessa scuola della Rook Basile, in una pubblicazione chiamata *Riedizione della tesi dell'inesistenza dell'impresa agricola come impresa in senso tecnico: una critica* (in *Rivista di diritto agrario*, 1993, I, 351-415). Egli, denunciando in primis l'anacronismo della tesi sostenuta da G.B. Ferri, che niente andava ad aggiungere a quella già sostenuta dal padre quarant'anni prima, dichiara che è impossibile sostenere che l'art. 2135 non identifichi attività imprenditoriale per due motivi: il primo è da trovarsi nella collocazione dello stesso sotto la disciplina dell'impresa in generale (v. supra Cap. 1.1.1), aggiungendo che appare evidente quale fosse la posizione del legislatore all'epoca della stesura del Codice nel 1942, posizione fortunatamente avveniristica in relazione a quello che sarebbe stato lo sviluppo tecnologico ed economico successivo (v. infra Cap. 1.1.3); in secondo luogo Germanò evidenzia come già nella formulazione originaria dell'art. 2135 fosse evidente che la destinazione dei prodotti agricoli fosse il mercato (secondo comma) e che quindi esso si ricollegasse perfettamente alla nozione di imprenditore data dall'art. 2082 ("E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi").

Tale motivazione risulta avvalorata dalla legislazione sia attraverso la legge 9 febbraio 1963 n. 59 (ora abrogata ma riconfermata dall'art. 4 d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228) sulla vendita al pubblico da parte degli imprenditori agricoli dei propri prodotti direttamente al dettaglio; sia attraverso la legge 25 marzo 1959 n. 125 che ammette i produttori agricoli ai mercati all'ingrosso senza che si renda necessaria nessuna iscrizione nello specifico albo. Così restavano (e restano) esclusi "gli agricoltori, che direttamente vendevano il risultato della propria attività produttrice, dalla categoria dei commercianti, rafforzando la convinzione che l'imprenditore agricolo non cessava di essere tale quando concludeva la sua attività organizzatrice della produzione con l'alienazione dei prodotti ottenuti"<sup>8</sup>.

D'altronde, risulta quasi impossibile credere e sostenere la tesi dei Ferri, mirata a puntare le motivazioni dell'infondatezza della categoria dell'imprenditore agricolo su quella che potrebbe essere definita come la preponderanza dell'agricoltura di sussistenza negli anni successivi alla stesura del Codice (in particolare, come già detto in precedenza, quella di Giovanni Battista risulta totalmente anacronistica visto e considerato il boom tecnologico che stavano per subire tutti i settori economici negli anni Novanta). Infatti da sempre, il fine di ultimo del coltivatore e/o allevatore è sempre stato un guadagno, una remunerazione per il proprio lavoro nonostante sia pacifico che questa si debba poi contestualizzare secondo il periodo storico che viene preso in esame; è tuttavia altrettanto facilmente dimostrabile il fatto che, anche

---

<sup>8</sup> Germanò A., *Manuale di diritto agrario*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2010, Settima edizione, p. 83



in situazioni nelle quali l'agricoltore rivolgesse i suoi sforzi principalmente al sostentamento di sé e della propria famiglia, esso mirasse a ricavare un "surplus" nella produzione da poter poi eventualmente destinare al baratto o alla vendita. Come si può quindi sostenere che non possa esistere impresa agricola, ma solo proprietà terriera, quando il fondo è storicamente considerato come uno dei principali metri di giudizio per la ricchezza e prosperità dell'uomo?

Il primo motivo di distinzione tra impresa agricola e impresa commerciale si basa proprio sulla concezione del primo tipo di attività ed al suo stretto collegamento con il fondo ed il suo sfruttamento; motivazione che assume un fondamento basilare proprio attraverso l'analisi di un dibattito che ha avuto un ruolo determinante nell'attribuire, a scampo della persistenza in dottrina di scetticismi verso la differenza tra i due istituti, una sostanziale autonomia e rilevanza alla materia normativa riguardante l'impresa agricola.

Tale ragione tuttavia, non risulta assolutamente isolata, poiché altrimenti assumerebbe una posizione quasi isolata che permetterebbe una facile apertura critica su di sé. Bensì, attraverso un'analisi storico-economica del processo di genesi della normativa e del settore primario, sono individuabili altre ragioni che pongono l'impresa agricola come necessariamente soggetta ad un differente tipo di istituto, avendo ben chiaro che uno di essi è rappresentato dal fatto che il partito politico al potere in quegli anni (il regime fascista) dovette sicuramente riconoscere alla categoria degli agricoltori un sistema tutelante il loro mercato e la loro attività in cambio del non trascurabile appoggio ricevuto durante la presa del potere e l'instaurazione della dittatura avente come capo politico Benito Mussolini.

In primis, si può fare riferimento alla considerazione che "la scarsa operatività dell'imprenditore agricolo in campo negoziale e nel momento del ricorso al credito renderebbe non necessari gli accorgimenti di pubblicità e di tutela dei terzi, che invece, sono dettati per l'imprenditore commerciale"<sup>9</sup>. Almeno in riferimento al contesto storico dell'inizio della seconda metà del Ventesimo secolo. Infatti, oggi la maggior parte degli imprenditori agricoli può senza dubbio essere inclusa nella categoria degli operatori economici assolutamente rilevanti per l'andamento e la configurazione del settore economico di riferimento, dato il volume d'affari da essi prodotto e le tecnologie ed i processi da essi utilizzati.

In seguito, i motivi della differenza sono da ricercare in un'analisi prettamente economica, materia che non può discostarsi dall'analisi giuridica di qualsivoglia fenomeno, dato lo stretto legame che lega i due ambiti rintracciabile nell'assunto per il quale la giurisprudenza è necessaria per regolare l'andamento ed il funzionamento dell'economia. Ad esempio, si può osservare che l'imprenditore agricolo è soggetto a determinate leggi economiche (quali la legge di King per quanto riguarda la non elasticità rispetto al prezzo, e quella di Engel sulla inelasticità della domanda rispetto al reddito del consumatore) che ne limitano il fluido assestamento rispetto alle condizioni degli altri settori (come ad esempio quello industriale).

Inoltre, il settore agricolo deve sopportare alcune tipologie di rischio, come per esempio quello ambientale o quello biologico, non riferibili alla stragrande maggioranza delle imprese commerciali: essi

---

<sup>9</sup> M. Mozzarelli. *Impresa (agricola) e fallimento*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2014, 1, p. 88

infatti si riferiscono a tutti quegli elementi ed eventi in alcun modo controllabili e/o solo parzialmente prevedibili dall'uomo, come eventi atmosferici avversi oppure malattie che colpiscono determinate culture o determinati animali.

Infine, "l'offerta agricola è stagionale e, dunque, il prodotto si concentra naturalmente in ben determinati e specifici momenti temporali che non possono essere né prescelti, con riferimento alla domanda, né prolungati se non con aumento dei costi di produzione [...] o di ammasso o di conservazione"<sup>10</sup>; situazione che va ad aggiungersi alla naturale elevata deperibilità dei prodotti in questione, siano questi derivanti da attività principali ovvero connesse.

Le ragioni di tale discrepanza e eterogeneità tra le discipline dell'impresa agricola e commerciale risultano perciò evidentemente legati a fattori non solo di convenienza politica o figlie di un'illusione generata da una disposizione normativa errata, bensì si strutturano e nascono da esigenze e studi economici e sociali tesi a garantire l'omogeneo sviluppo di ogni settore della nostra economia, data anche la storica importanza che agricoltura ed allevamento hanno sempre assunto in seno alla popolazione italiana.

L'enunciato originario dell'art. 2135, seppur ormai superato date le zone d'ombra che esso lasciava nella sua interpretazione, garantiva già un chiaro riconoscimento dell'impresa in senso tecnico, concordando con la tesi sostenuta da Alberto Germanò, incorporando nel suo enunciato in tutta la disposizione normativa a cui faceva (e fa) capo svariate ragioni per le quali sarebbe risultato estremamente dannoso, sia per la categoria degli imprenditori agricoli sia per il mercato globalmente inteso sia per lo specifico settore economico di riferimento, attribuire all'impresa agricola le medesime qualità e la medesima normativa dell'impresa commerciale. Ed anche con il passare degli anni, accompagnati da uno sviluppo tecnologico straripante persino in agricoltura, queste considerazioni, come vedremo in seguito, risultano valide nella loro quasi completa interezza.

## **1.2 L'art. 2135 c.c. riformato: le modalità di intervento del d.lgs. 228/2001**

L'evoluzione storica e tecnologica delle tecniche di produzione ha sicuramente segnato ed accompagnato il progresso e l'adattamento di ogni ambito normativo ad essi collegato, inclusa tutta la legislazione riguardante l'impresa agricola. Quest'ultima ha infatti subito, dalla stesura originaria del Codice civile, una serie di interventi di integrazione ed ampliamento che non sono però mai intervenuti direttamente a modificazione della struttura degli articoli facenti capo alla nozione di imprenditore agricolo, bensì attraverso un proliferare discontinuo ed a tratti mal coadiuvato di decreti legge, legislativi e legislazioni speciali costituenti, alla fine del Ventesimo secolo, un guazzabuglio normativo di tortuosa intelleggibilità e difficile connessione con le poche norme civilistiche riguardanti la materia in questione. Per questo motivo,

---

<sup>10</sup> Germanò A., *Manuale di diritto agrario*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2010, Settima edizione, p. 23

ed anche in seguito alla riaccensione del dibattito Ferri-Germanò (v. supra Cap. 1.1.2) degli anni precedenti, il governo di quegli anni decise di intervenire per provare a fare chiarezza in seno al contesto dell'impresa agricola.

Così, con un decreto firmato il 15 settembre 1998, venne costituito presso il Ministero per le politiche agricole una task force composta da giuristi agrari italiani (tra i quali lo stesso Alberto Germanò, Francesco Adornato, Ferdinando Albisinni, Ettore Casadei, Luigi Costato, Antonio Jannarelli oltre al sottosegretario presso il Ministero delle politiche agricole l'on. Roberto Borroni)<sup>11</sup> il quale ebbe il compito di redigere un progetto di legge che tentasse di ampliare e modernizzare la normativa codicistica dell'impresa agricola, cercando al contempo di metterla in relazione con la mole di leggi speciali varate nel corso degli anni. Il testo finale della proposta di riforma venne presentato al Ministro il 3 aprile 2000: esso comprendeva quattro titoli, rappresentanti quattro ambiti di intervento, dei quali la prerogativa massima venne naturalmente attribuita alla creazione di una nuova figura di impresa agricola che cercasse di superare le lacune lasciate dalla vecchia formulazione dell'art. 2135.

La presentazione di tale documento, connessa a varie e approfondite consultazioni tra economisti, sociologi, agraristi, rappresentanti dei prodotti agricoli ecc. aperte dal Ministero "dell'agricoltura", portò quindi all'emanazione, il 18 maggio 2001, dei tre decreti legislativi (nn. 226 per i settori della pesca e dell'acquacultura, 227 per il settore forestale, 228 per il settore agricolo) che andarono a formare il cuore della riforma. In particolare, come già detto in precedenza, il d.lgs. 228/2001 intervenne anche a modifica dell'art. 2135 dato che, così come era stato formulato nel 1942, esso delineava una figura di imprenditore agricolo ormai divenuta obsoleta.

Il nuovo testo dell'art. 2135 dispone che: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (Primo comma).

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. (Secondo comma).

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di

---

<sup>11</sup> Germanò A., *I diritti della terra e del mercato agroalimentare. Liber amicorum*, Milano, Utet giuridica, 2016, Tomo I, p. 266

attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. (Terzo comma)".

### **1.2.1 (segue) Le ragioni del d.lgs. 228/2001**

Per comprendere a pieno i motivi alla base della svolta normativa avvenuta grazie alla novella del 2001, si può procedere attraverso l'analisi del nuovo testo dell'art. 2135 e del suo sviluppo rispetto al vecchio enunciato, visto e considerato che l'obiettivo dichiarato del d.lgs. 228/2001 era proprio la modernizzazione del concetto stesso di imprenditore e impresa agricola.

Partendo dal primo comma, esso non cambia la sua sostanza effettiva. Tuttavia, compie un importante passo in avanti in tema di allevamento, in quanto il termine "bestiame" originariamente presente è stato sostituito con quello di "animali", includendo quindi in questa nozione anche la cura di specie da quelle tradizionalmente considerate tali (ovvero equini, bovini, ovini, caprini), come ad esempio gli animali da aia.

Il secondo comma è invece molto importante per comprendere la direzione prevalentemente assunta dalla dottrina sulla visione dell'impresa agricola: questo comma infatti enuncia la nuova linea interpretativa per ciò che concerne le attività agricole principali, ma per comprenderlo è necessario contestualizzare tali attività nell'economia moderna. Con il progresso tecnologico, lo sviluppo di nuove tecniche produttive e la loro introduzione anche nel settore primario, il concetto di impresa agricola, così come dato dalla norma originaria, rivestiva "una presenza scomoda nel sistema"<sup>12</sup> in quanto risultava sempre più difficile collegare tali realtà innovative con quella definizione e visione semplicistica raffigurante originariamente l'imprenditore agricolo: la diffusione dell'agricoltura industrializzata, degli allevamenti batteria e di coltivazioni non necessariamente legate al vincolo del fondo rendevano necessario (ma allo stesso tempo pericolosamente scomodo per l'integrità stessa dell'istituzione) un ampliamento della concezione di impresa agricola. Per sopperire a tale distanza tra normativa ed economia, vennero presentate e proposte varie teorie sull'interpretazione del carattere fondamentale dell'impresa agricola, ovvero quell'aspetto che descrivesse il tratto comune distintivo di ogni attività principale. Il pensiero che partorì un maggior numero di sostenitori fu quello di Antonio Carrozza (sostenuto con forza anche da Alberto Germanò, che come abbiamo visto ha ricoperto un ruolo fondamentale nella riforma), il quale prospettò l'adozione del cosiddetto criterio "del rischio e/o del ciclo biologico".

---

<sup>12</sup> Alessi R. – Pisciotta G., *Il Codice civile: commentario. L'impresa agricola. Artt. 2135-2140*, Milano, Giuffrè Editore, 2010, Seconda edizione, p. 44

Questa teoria, che ha trovato riscontri positivi nel diritto comunitario ed è stata adottata anche in altri Paesi europei come la Francia, parte dal presupposto per il quale l'elemento caratterizzante di una determinata attività agricola risiede nel fatto che essa svolge (o meglio, aiuta a far sì che si realizzi) una fase oppure un intero "ciclo biologico", che può riguardare a seconda dei casi o il regno animale o quello vegetale, legato direttamente o indirettamente allo sfruttamento, all'utilizzo e alla valorizzazione delle forze e degli elementi naturali caratterizzanti quello stesso ciclo. Sempre secondo questo parametro identificativo del concetto di agricoltura, la distinzione tra i due tipi di attività (agricola e commerciale/industriale) sarebbe da ricercarsi anche nella maggiore esposizione a tutta quella serie di rischi naturali (eventi atmosferici, instabilità delle stagioni, ecc.) che risultano essere tipici delle attività svolte in stretta connessione con il fondo come lo sono appunto quelle agricole (ma anche, in realtà, talune commerciali come il settore edile o quello turistico).

Numerose critiche sono state rivolte al criterio del rischio/ciclo biologico in riferimento a tutte quelle attività che, alla stregua della riforma normativa intervenuta con la novella del 2001 introducendo tale teoria, vengono considerate agricole poiché aventi cura di un determinato ciclo nonostante esse non siano in contatto diretto con il fondo, come ad esempio le colture aeroponiche o gli allevamenti in batteria. In questa analisi tuttavia, è possibile sostenere tranquillamente che tali attività, nonostante una mancanza oggettiva di collegamento con la "madre terra", sono soggette comunque a rischi biologici che possono intervenire in qualsiasi contesto, dato che esse hanno comunque ad oggetto prodotti vivi e dotati di caratteristiche genetiche proprie degli esseri viventi, impossibili da controllare *in toto*: a prescindere dalla profondità del processo di industrializzazione subito dal settore agricolo, non ci deve mai dimenticare che tale ambito economico presenta veramente criticità che trascendono il diretto controllo umano.

Infine, il terzo comma va a modificare ed ampliare largamente la definizione di attività connesse data dal secondo comma data dal vecchio testo dell'art. 2135. Ampliamento che risulta essersi reso necessario per almeno due motivi: il primo è da ricollegarsi, alla stregua di quanto concerne le attività agricole principali, al mutamento socio-economico intervenuto negli ultimi anni per il settore agricolo stesso, a causa della nascita di nuovi modi di intraprendere e interpretare attività assimilabili per modalità di svolgimento a quelle tradizionalmente considerate; il secondo riguarda la formulazione stessa del comma che, nella formulazione originaria, non esprimeva a pieno le potenzialità di sviluppo di tali attività.

Infatti, basti pensare alla terminologia introdotta per definire le attività connesse: i semplici termini di "trasformazione o alienazione" risultavano troppo vaghi e suscettibili di interpretazioni troppo variabili perché potessero rimanere in auge, così si è optato per una più puntuale e inglobante struttura della definizione stessa, modificando i termini in modo che essi potessero ricomprendere tutte le varie sfaccettature i vari stadi caratterizzanti una moltitudine più ampia possibile di attività connesse (questo è il motivo alla base dell'introduzione dei termini "manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione").

Oltre a questo, e all'inclusione nel catalogo delle attività agricole per connessione di tutte quelle che si espletano tramite la fornitura di servizi anche turistici (ad esempio, l'agriturismo), assume fondamentale rilevanza anche il cambiamento del criterio di identificazione dell'attività stessa (oltre a quello soggettivo), in quanto "muta il parametro chiave della connessione, sostituendosi quello della *prevalenza* [...] al vecchio criterio della *normalità*"<sup>13</sup>. Tuttavia, lasciamo un più approfondito esame di queste tematiche ai capitoli successivi (2.1) in quanto esse rappresentano il centro di questa ricerca.

### 1.3 La nuova impresa agricola e le procedure concorsuali

Sono stati così definite le ragioni che hanno portato alla riforma intervenuta con il d.lgs. del 18 maggio 2001 n. 228, ragioni, assolutamente fondate, ispirate alla profonda trasformazione subito dal settore primario italiano soprattutto nel decorrere degli ultimi quarant'anni: lo sviluppo tecnologico e tecnico dei metodi di coltivazione e allevamento, la differenziazione insita in molte aziende del settore grazie anche all'allargamento subito dalla nozione di attività connesse.

Si è assistito quindi anche al superamento dell'impresa agricola vista quasi esclusivamente nella sua veste "piccola" dal legislatore del 1942, potendo osservare oggi un proliferare di tali imprese di dimensioni medio-grandi, con "esigenze molto simili in termini di servizi e di finanziamenti a quelle dell'imprenditore commerciale di eguale dimensione"<sup>14</sup>.

E proprio da queste motivazioni deriva una riflessione: se l'imprenditore agricolo ha assunto oggi potenzialità di investimento e operatività nel mercato per certi versi paragonabili a quelli dell'imprenditore commerciale (a parità di dimensione) ha senso che esso rimanga esente anche dalle procedure concorsuali e fallimentari?

L'imprenditore agricolo rimase storicamente escluso dalle procedure concorsuali proprio a causa della prevalente piccola dimensione che esso assumeva sia negli anni di stesura del Codice civile che in quelli successivi, esclusione che oggi, a causa del mutamento della maggioranza delle imprese agricole stesse verso dimensioni medio-grandi, sembra essere superata anche alla luce della nuova concezione stessa della procedura di fallimento il quale, con la stagione (2005-2012) di riforme sulla legislazione di riferimento, si è visto connotarsi della nuova veste di "occasione per ricominciare da capo in maniera più intelligente" (per citare Henry Ford) in sostituzione della vecchia concezione sanzionatoria e quasi diffamante verso il fallito. Inoltre, grazie all'art. 23 comma 43, d.l. n. 98/2001, viene esteso all'imprenditore agricolo, in tema di legge fallimentare, il potere di iniziativa per risolvere una crisi in maniera concordata

---

<sup>13</sup> Alessi R. – Pisciotta G., *Il Codice civile: commentario. L'impresa agricola. Artt. 2135-2140*, Milano, Giuffrè Editore, 2010, Seconda edizione, p. 148

<sup>14</sup> Mozzarelli M., *Impresa (agricola) e fallimento*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2014, 1, p. 90

attraverso la possibilità di sottoscrivere accordi per la ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis l.fall.) accompagnato, l'anno successivo anche dall'inclusione dello stesso imprenditore agricolo nella procedura di risoluzione del sovraindebitamento, peculiare infatti di tutti quei soggetti tendenzialmente esclusi dalla procedura fallimentare.

Quindi, al giorno d'oggi è auspicabile, e auspicato anche dagli stessi cultori del diritto agrario come Alberto Germanò e Sonia Carmignani, l'estensione dell'impresa agricola alle procedure concorsuali vista quasi come un "allargamento del *favor* di cui l'imprenditore agricolo gode già"<sup>15</sup>, creando la possibilità anche per questo tipo di imprenditore di risollevarsi da un eventuale esperienza finita male e per poter quindi ricominciare.

Tuttavia, non ci si deve dimenticare che le procedure concorsuali non constano soltanto di accordi e processi che vanno incontro al debitore, come ad esempio quelli sulla ristrutturazione dei debiti, ma esse comprendono anche procedimenti come la liquidazione e la bancarotta che non sono pensati come tutela esclusiva del debitore ma come atti a tutelare la classe creditizia dell'impresa, e quindi a premiare tale classe se non con il rimborso dei propri crediti almeno con un controllo sul debitore.

Per questo si deve procedere comunque a piccoli passi nel compiere questa assimilazione tra impresa agricola e commerciale sotto il profilo fallimentare, anche se per l'applicabilità di tali procedure è necessario che l'impresa agricola abbia volumi d'affari sufficienti per rientrare nelle categorie dimensionali previste dall'art. 1 l.fall. e quindi essa debba necessariamente configurarsi come non piccola, la cui sottoposizione a tale istituto risulterebbe incongruente con le logiche normative e di mercato ormai assimilate dal nostro ordinamento.

Un ultimo punto che rimane da sviluppare in termini di assoggettamento dell'impresa agricola alle procedure concorsuali è legato, infine, alla struttura stessa di tali procedure: nella prassi ordinaria infatti, esse sono costituite da due stadi, il primo attuabile dal debitore che permette l'instaurazione di una trattativa con i creditori e un principio di gestione aziendale di comune accordo con essi attraverso accordi come quelli per la ristrutturazione dei debiti e le procedure per sovraindebitamento, ai quali l'imprenditore agricolo può essere già sottoposto; il secondo invece caratterizzato dall'intervento diretto dei creditori quando il debitore non prenda l'iniziativa, e da tali procedure l'imprenditore agricolo risulta ancora escluso, come la liquidazione.

Questa lacuna normativa può portare a due conseguenze negative: a livello di singola impresa, la mancanza di strumenti di identificazione ed espulsione dal mercato di imprese insolventi porterà i creditori a concedere credito solo in presenza di assolute garanzie e quindi con molta più difficoltà; a livello di mercato, viene a crearsi un'asimmetria informativa per i terzi, in quanto risulterà complicato per questi ultimi distinguere tra imprese agricole insolventi ed imprese agricole solide dal punto di vista creditizio, con un evidente penalizzazione di queste. "Ne consegue che, *ceteris paribus*, l'assenza di uno strumento di

---

<sup>15</sup> M. Mozzarelli. *op. ult. cit.*, p. 94

esclusione delle imprese agricole insolventi, finisce per danneggiare l'imprenditore agricolo *in bonis* due volte, la prima a vantaggio dell'imprenditore agricolo decotto, la seconda a vantaggio dell'imprenditore commerciale, il quale, in forza di un soglia minima che non può oltrepassare pena l'esclusione dal mercato, è (almeno in astratto) in grado di ottenere finanziamenti a prezzi inferiori"<sup>16</sup>. Le considerazioni svolte dovranno essere valutate alla luce della disciplina contenuta nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che include l'imprenditore agricolo nel proprio ambito di applicazione.

---

<sup>16</sup> M. Mozzarelli. *Op. ult. cit.*, p. 99



## CAPITOLO II

### LE ATTIVITÀ AGRICOLE PER CONNESSIONE

Il nuovo testo dell'art. 2135, così come quello vecchio, definisce quali siano le attività agricole e pone a fianco di quelle attività generalmente indicate come essenziali, ovvero la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l'allevamento di animali, un'altra categoria denominata come "attività connesse". Interpretando grazie al vocabolario il termine "connessione", troviamo che esso sta ad indicare un legame biunivoco che va a coniugare due elementi che da quel momento in poi diverranno strettamente interdipendenti, idealmente uniti.

Tuttavia, poiché dalla formulazione stessa del Codice civile non pone le due tipologie di attività sullo stesso piano ma anzi indica l'attività essenziale come primaria e quella per connessione come secondaria, è evidente come il legame creato tra le due, perché l'attività connessa possa effettivamente esistere, non deve essere di semplice coordinazione; bensì dovrà trattarsi di un legame di subordinazione, indicando cioè l'attività connessa come uno svolgimento accessorio rispetto alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura o all'allevamento.

Da ciò si deduce pacificamente il fatto che per esistere ed essere funzionale, l'attività connessa dovrà inserirsi in un processo produttivo, in una catena del valore per l'impresa, in modo tale che essa possa generare un valore aggiunto, possa portare ad un vantaggio competitivo per l'imprenditore e l'azienda: essa non deve perciò rappresentare il cuore del lavoro svolto, bensì sarà un elemento "servente" dell'impresa agricola, che potrà intervenire in varie fasi del processo produttivo a seconda della natura stessa dell'attività. Concludendo, questo spiega perché la dottrina è portata ad equiparare relativamente la disciplina della connessione a quella più generale del principio di accessorietà, secondo il quale l'unità di un'impresa o la qualificazione unica attribuibile all'imprenditore stesso non dipendono dal numero o dalla natura di attività svolte diverse da quella principale, rimanendo fermi nella situazione nella quale tali esercizi mantengano carattere accessorio e complementare rispetto a quest'ultima.

L'approfondimento appena compiuto sul significato del termine connessione è strumentale alla comprensione della natura delle attività connesse stesse, in quanto esse rispecchiano appunto un genere di esercizio che deve necessariamente servirsi dell'attività agricola essenziale per essere svolto.

La natura delle attività connesse, infatti, non è qualificabile come agricola bensì esse, se analizzate singolarmente e quindi in mancanza dell'elemento della connessione, risulterebbero soggette alla disciplina dell'imprenditore commerciale in quanto figurerebbero proprio tra le attività elencate dall'art. 2195 c.c.: da ciò deriva quindi l'assunto per il quale un'attività agricola per connessione può essere qualificabile come tale solo se estende il processo produttivo normalmente risultante da quella principale, e non se rimane

all'interno di esso come alcune tesi e teorie sostenevano in passato (ad esempio la bonifica del fondo dell'agricoltore, lo sfruttamento di risorse del suolo provenienti dal fondo per il solo vantaggio dello stesso oppure il mero trasporto verso i mercati o i punti vendita esclusivamente dei prodotti propri), dovendosi quindi configurare nell'ambito di un'azione verso il lato della domanda e dei consumatori.

Possiamo quindi riassumere questa prima linea di riflessioni in alcuni punti tesi a postulare le attività connesse come fenomeno coerentemente istituito con riguardo alla più generale disciplina dell'imprenditore e delle imprese, ed in particolare:

- \* risulta evidente come l'art. 2135 (sia vecchio che nuovo testo) voglia offrire la possibilità all'imprenditore agricolo di svolgere attività differenti da quelle elencate nel primo comma e quindi individuabili come intrinsecamente commerciali, se non fossero coadiuvate al normale esercizio dell'impresa;

- \* un'attività è qualificabile come connessa dal momento in cui essa risulta essere inserita all'interno dell'organizzazione dell'impresa agricola in maniera organica;

- \* è proprio questo inserimento nel normale processo produttivo di un'impresa agricola, esercitante necessariamente uno degli esercizi principali elencati dall'art. 2135, a conferire ad un'attività la qualifica di "connessione", essa non assume dunque questa qualifica in maniera autonoma.

È quindi, riconducendo il nostro percorso di ragionamento più a monte nella normativa fino all'art. 2082 e alla definizione di imprenditore, il momento dell'organizzazione dell'impresa e la sua configurazione uno dei primi parametri necessari per l'identificazione di una determinata attività come "agricola per connessione", proprio per la necessaria inclusione che essa deve subire per potersi configurare come organica sviluppatrice o della coltivazione del fondo o della selvicoltura o dell'allevamento di animali.

Questo ragionamento volto alla ricerca del significato e del ruolo attribuibile alle attività agricole per connessione è il frutto tuttavia di un lungo processo giurisprudenziale, fatto di dibattiti, scuole di pensiero, interpretazioni concernenti il vecchio testo del secondo comma dell'art. 2135 che ha poi portato alla riforma del medesimo articolo e dei criteri di identificazione della connessione stessa.

Il vecchio testo definisce infatti le attività connesse come quelle "dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".

Al momento della stesura del libro V, infatti, era necessario riuscire a trovare un parametro che non permettesse all'imprenditore agricolo di eccedere e quasi speculare attraverso l'esercizio delle attività connesse ma che ne garantisse il mantenimento entro soglie per le quali tale esercizio risultasse effettivamente mezzo efficace per il naturale sviluppo dell'attività principale.

Da ciò deriva un primo criterio basato sull'eventuale "autonomia" dell'attività connessa svolta in maniera preponderante rispetto a quella principale, corrispondente quindi ad una eccessiva focalizzazione dell'imprenditore agricolo verso il semplice guadagno dato dai volumi d'affari generati dal mero esercizio della prima: criterio che avrebbe potuto tuttavia portare ad un'eccessiva "persecuzione" delle attività connesse, le quali risultano comunque quasi sempre intimamente collegate a quella principale (sia

nell'ambito della trasformazione che in quello dell'alienazione, per riprendere il vecchio testo dell'art. 2135), proprio a causa dell'eccessiva attenzione che sarebbe potuta essere posta nei riguardi di una semplice analisi quantitativa degli investimenti e dei costi sostenuti per poter svolgere tali attività, tralasciando in questo esame lo studio dei bisogni effettivi di cui determinate categorie di prodotti agricoli necessitano per essere "trasformati o alienati".

Tuttavia, tale analisi empirica e materiale poteva prefigurarsi come ottimo parametro identificativo per la connessione se fosse stata resa sufficientemente elastica, ovvero che potesse essere capace di analizzare le attività alla luce della natura dell'impresa agricola presa in considerazione; elasticità che venne riconosciuta in sede di studio e giudizio in seguito all'approvazione del Codice civile nel 1942 e che venne esplicitata e definita nell'art. 2135 tramite il concetto di "normalità".

L'obiettivo comune di entrambe le soluzioni, sia quello mai normativamente esplicito dell'autonomia sia quello della normalità, era indiscutibilmente il voler preservare il ruolo primario che doveva essere giocato dalle attività agricole principali all'interno di un'impresa che volesse essere considerata tale (ovvero agricola): comunanza che andò sempre di più aumentando, come è già dimostrato dalla prassi applicativa dell'originario art. 2135 che prevedeva la commistione di un'analisi assimilabile ai processi macroeconomici, volta a riconoscere le attività che tendenzialmente rientrano nel mondo agricolo, con una quasi microeconomica, che andasse a verificare il concreto rapporto sussistente tra attività primaria e connessa. Infatti, se il criterio della normalità era teso a identificare, tramite ragionamento statistico ed empirico di ciò che è effettivamente ricollegabile al mondo delle attività agricole essenziali, la connessione come la trasformazione o l'alienazione dei propri prodotti, seguendo sempre il testo antecedente alla riforma del 2001, era immediato ricadere nell'ambito del criterio dell'autonomia, a causa della necessità di rimanere all'interno dell'attività principale, senza che potesse configurarsi effettivamente una connessione con attività che potremmo definire intrinsecamente commerciali. Per queste ragioni, in seguito, la giurisprudenza si orientò verso una definizione di connessione che è quella che è stata poi definita all'inizio di questo capitolo, ovvero l'assimilazione della connessione ad un "collegamento economico-funzionale"<sup>17</sup> tra le due categorie di attività elencate dall'art. 2135, sia nuovo che vecchio testo: l'esercizio agricolo puro (coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento) deve quindi mantenere rilevanza principale all'interno dell'impresa e il parallelo svolgimento di un'attività agricola per connessione deve essere volto ad aumentare la normale redditività dell'azienda, configurandosi organicamente nel funzionamento e nel processo produttivo della stessa.

Questo, a differenza dell'impostazione tradizionale riguardante il concetto di normalità, non significa che la subordinazione dell'attività connessa sia da definirsi di tipo quantitativo o qualitativo, dovendosi cioè

---

<sup>17</sup> Alessi R. – Pisciotta G., *Il Codice civile: commentario. L'impresa agricola. Artt. 2135-2140*, Milano, Giuffrè Editore, 2010, Seconda edizione, p. 172

svolgere tramite l'utilizzo di fattori produttivi propri e assumendo rilievo economico inferiori rispetto a quelli rappresentanti l'attività principale; bensì il carattere accessorio della connessione deve esplicitarsi come una funzione strumentale al normale ciclo produttivo dell'impresa agricola, potendo al contempo assumere dimensioni maggiori rispetto ai reali bisogni dell'impresa, andando anche ad sostenere in maniera economicamente rilevante il rendimento degli input dati all'azienda e il reddito dell'imprenditore stesso.

Analizzato così il significato giuridico di connessione e la sua evoluzione storica, si passa quindi ad analizzare quali siano gli elementi oggi (post novella del 2001) necessari per inquadrare un'attività tendenzialmente commerciale come agricola per connessione.

## **2.1 La connessione soggettiva, la connessione oggettiva e il criterio della prevalenza**

Il d.lgs. del 18 maggio 2001 n.228, come è ormai appurato, ha portato ad un rinnovamento sostanziale della definizione di imprenditore agricolo data dall'art. 2135, rinnovamento che modifica in larga misura anche la definizione ed i parametri di individuazione, e di attribuzione in capo all'agricoltore stesso, delle attività agricole per connessione. In particolare, la riforma è andata ad ampliare le possibili implicazioni del criterio c.d. "soggettivo", unitamente ad una profonda rivisitazione del criterio c.d. "oggettivo" con l'introduzione della regola (o criterio) della prevalenza.

Questi sono i parametri per i quali è possibile determinare se un'attività, intrinsecamente commerciale, svolta da un agricoltore sia qualificabile come connessa all'attività agricola principale.

Il primo criterio che deve improrogabilmente essere soddisfatto è quello soggettivo, solitamente identificato con il termine "unisoggettività"<sup>18</sup>; espressione che rende subito chiara l'idea alla base del criterio stesso, per il quale l'attività accessoria, al fine di essere considerata come agricola per connessione, deve essere svolta da un soggetto già qualificabile come imprenditore agricolo in quanto esercente una delle attività essenziali alla qualifica stessa (coltivazione, selvicoltura, allevamento): proprio a causa della necessaria identità di soggetto esercitante le due attività nasce l'espressione "unisoggettività". Guardando a questo concetto come condizione necessaria per il quale un'attività per sua natura commerciale possa essere qualificata come agricola per connessione, e quindi essa, e chi la esercita, possano esimersi dall'applicazione dell'istituto dell'imprenditore di cui all'art. 2195, la novella del 2001 già citata compie, al secondo comma dell'art. 1, uno sviluppo antitetico in quanto con esso viene disposta la possibilità per le cooperative ed i consorzi di assumere il connotato di impresa agricola quando, nello svolgimento della propria attività, esse utilizzino prevalentemente beni dei soci o forniscano prevalentemente beni e servizi diretti allo svolgimento dell'attività agricola esercitata dai soci stessi (tuttavia questo fenomeno verrà

---

<sup>18</sup> Germanò A., *Manuale di diritto agrario*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2010, Settima edizione, p. 107

analizzato approfonditamente più avanti, Cap. 3.3). In seguito, con l'art. 1 comma 1094 della legge 296/2006, la stessa regola è stata estesa anche alle società di persone ed a quelle di capitali: oggi infatti, tutte le società possono essere qualificate come imprese agricole nel caso in cui esse siano state costituite da imprenditori agricoli ed esercitino attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione (come indicato dal nuovo art. 2135 comma 3) con riguardo ai frutti della produzione agricola dei soci stessi, ovvero dell'attività essenziale da essi svolta.

Disposizioni che procedono in maniera antitetica con l'applicazione del criterio soggettivo proprio perché si arriva di fronte ad una scissione, rappresentante un bipolarismo in cui c'è contrapposizione tra chi svolge un'attività essenziale (ovvero i soci che svolgono la coltivazione e la raccolta di olive) e chi svolge la relativa attività connessa (ovvero la società che svolge la trasformazione delle stesse e vendita del derivato olio). Tuttavia, come verrà analizzato in seguito al Cap. 3.3, questo principio contempla una parziale deroga nell'ambito delle cooperative agricole per connessione, in quanto esse possono assumere tale qualifica anche se sono esclusivamente i soci a svolgere un'attività agricola principale, i cui frutti dovranno però essere prevalentemente utilizzati nello svolgimento dell'attività connessa esercitata dalla cooperativa: situazione concernente un evidente mancanza di identità del soggetto imprenditore, regolata in tal modo dall'art. 1.2 del d.lgs. 228/2001.

Il secondo parametro che deve essere rispettato può essere invece indicato come “uniazionalità”<sup>19</sup> e, come è già stato analizzato precedentemente (v. supra Cap. 2), questa terminologia ben illustra la necessaria integrazione dell'attività connessa all'interno del plesso aziendale, ovvero del processo produttivo tipico dell'impresa agricola, e che quindi sia presente un'unità nei modi di produzione e di lavorazione, nonché nell'organizzazione stessa dell'impresa all'interno della quale saranno svolte sia l'attività agricola principale che quella per connessione: da ciò deriva quindi l'assunto per il quale, per poter inquadrare un determinato esercizio nell'istituto della connessione agricola, deve essere presente anche un'identità di impresa esercente entrambe le attività.

Il criterio che tuttavia assume maggior rilevanza nel nostro ordinamento, sia riguardo alle fonti codicistiche sia alla legislazione speciale, e che rappresenta il vero parametro oggettivo con cui confrontarsi è il criterio della prevalenza, richiamato dallo stesso nuovo testo dell'art. 2135 comma 3 quando esso stabilisce che le attività connesse devono avere come oggetto “prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali”: al fine di qualificare un'attività altrimenti commerciale come agricola, è dunque necessario che i beni utilizzati nell'esercizio della prima provengano in maniera predominante dallo svolgimento di una delle attività agricole principali da parte del medesimo imprenditore.

Il grande pregio di questo parametro (almeno nella sua formulazione teorica) risiede proprio sia nell'analisi empirica riguardante la quantità di prodotti terzi utilizzata, sia nella sua idoneità a misurare

---

<sup>19</sup> Vedi nota 18.

anche il grado di complementarietà e accessorietà dell'attività connessa a quella essenziale in funzione delle quantità stesse: grado di integrazione che, come si è visto precedentemente, è insito nella definizione stessa del termine "connessione".

Tuttavia, nonostante il favore riservato verso tale parametro e il suo carattere innovativo rispetto a quello antecedente normalità dell'esercizio agricolo, risulta complicato applicare il concetto di prevalenza in linea generale, a meno che non si arrivi a comparare prodotti omogenei tra loro (ad esempio mele con mele, vino con vino, ecc.) o quanto meno appartenenti alla stessa classe agronomica (animale o vegetale); difficoltà non risolta dalla formulazione codicistica del concetto di attività agricole per connessione e che riscontra problemi applicativi anche nella legislazione tributaria la quale, in tema di classificazione del reddito imponibile, si è occupata in maniera maggiormente tecnica della corretta identificazione di tale parametro. Analizzando un primo ventaglio di plausibili soluzioni proposte negli anni, riscontriamo:

\* il vecchio art. 29 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (oggi sostituito dall'art. 32) si riferiva alle attività connesse come a quelle attività che dovevano rientrare nel normale processo produttivo dell'impresa stessa e che dovevano necessariamente avere ad oggetto prodotti provenienti almeno per la metà dall'attività principale svolta, poteva indicare che il criterio della prevalenza fosse calcolato su prodotti omogenei;

\* l'art. 4, comma 8 del d.lgs. 228/2001, che si riferisce sia alla possibilità per l'imprenditore agricolo di manipolare e conservare (indicanti operazioni su prodotti omogenei) sia di commercializzare prodotti altrui, indicando il parametro del ricavo delle vendite allo scopo di far rientrare nella categoria esaminata tutte quelle imprese agricole che non ricavano dalla vendita di prodotti extraaziendali più di una determinata somma, potrebbe ammettere una modalità di individuazione della prevalenza, anche di prodotti eterogenei, basato sul guadagno derivante da essi;

\* la riforma delle società cooperative effettuata tramite d.lgs. del 17 gennaio 2003 n. 6, infine, prevede che i beni conferiti dai soci e destinati alla trasformazione e/o alla vendita, calcolati o con il metodo quantitativo o con quello del valore, debbano essere superiore alla metà (50%) del totale dei prodotti sui quali vengono svolte le suddette attività; si arriva quindi qui ad unione, o meglio ad una possibile scelta indicata tramite disgiunzione, dei due metodi di calcolo.

Di fronte a questa molteplicità normativa, con la legge finanziaria per il 2004, ovvero la legge 24 dicembre 2003 n. 350, si è tentato di porre rimedio alla pluralità di interpretazioni possibili per quel che concerne il criterio della prevalenza, senza tuttavia ottenere risultati significativi, bensì andando solo ad aumentare la confusione. Infatti, la legge sopra citata, andando a modificare l'art. 29 del d.P.R. 917/1986 con l'attuale art. 32.2 lett. c, ha varato un nuovo metodo di identificazione delle attività connesse, il quale richiama in primis la definizione generale di prevalenza, già postulato nel riformato art. 2135, aggiungendo poi ad esso un elenco di beni stilato dal Ministero dell'economia e delle finanze su suggerimento del Ministero delle politiche agricole ed aggiornato con cadenza biennale; si individuano quindi tre possibili soluzioni: se i prodotti ottenuti prevalentemente dall'imprenditore agricolo sono rappresentati nel suddetto

elenco, allora le attività connesse aventi quest'ultimi per oggetto andranno a confluire nel calcolo del semplice reddito agrario; se invece i prodotti propri sono prevalenti ma non rientrano in tale lista, il reddito delle relative opere di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione è dato dall'applicazione di uno speciale coefficiente di redditività (pari in questa sede al 15%) al valore delle operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA); infine, se non c'è prevalenza dei prodotti ottenuti direttamente dalla propria attività agricola essenziale, com'è naturalmente conseguibile dalla normativa codicistica, tali attività dovranno essere considerate commerciali ed andranno quindi ad inserirsi nel normale regime del reddito d'impresa.

A causa di tale elencazione, si potrebbe quindi identificare il parametro della prevalenza come riferito a prodotti sostanzialmente omogenei tra loro, poiché essi dovrebbero subire una necessaria integrazione nelle attività indicate dall'art. 2135 (manipolazione, conservazione, ecc.).

Tuttavia, dato che un ragionamento approfondito su questo tema può essere svolto quasi esclusivamente guardando alla legislazione tributaria, è necessario evidenziare come l'Agenzia delle entrate, tramite la circolare 44/E del 15 novembre 2004 poi riconfermata dalla 32/E del 6 luglio 2009, stabilisce che l'utilizzo di prodotti di terzi rileva fiscalmente, nel momento in cui essi vengono lavorati in misura non prevalente assieme a quelli propri, solo se essi possono essere ricondotti allo stesso comparto agronomico dai beni, utilizzati nel processo produttivo, provenienti dall'esercizio di coltivazione del fondo, del bosco e allevamento svolto dallo stesso imprenditore agricolo: il carattere dell'omogeneità assume dunque in questa sede una concezione molto più ampia rispetto a quanto si può evincere dal d.P.R. 917/1986.

Perciò, in ultima analisi, per l'Amministrazione delle finanze per l'attribuzione della qualifica di reddito agrario è necessario che il criterio della prevalenza venga soddisfatto in termini quantitativi se i prodotti, propri e altrui che subiscono lo stesso tipo di attività, sono omogenei (anche se, come visto, in senso molto lato), mentre si passa ad un confronto basato sul valore degli stessi beni se essi appartengono a categorie naturalmente eterogenee.

Dato questo complesso quadro di definizione e applicazione generale del criterio della prevalenza, è possibile prendere in esame una fattispecie di imprenditore agricolo per il quale lo stesso parametro ha incontrato, e incontra tutt'oggi, difficoltà ancora maggiori di interpretazione: è il caso dell'imprenditore ittico.

L'art. 3 del d.lgs. 226/2001, riguardante le attività connesse per l'impresa ittica a sua volta equiparata a quella agricola, stabilisce che anche in questo caso un'attività intrinsecamente commerciale possa essere equiparata ad una ittica (indi per cui agricola) a patto che essa sfrutti prevalentemente i prodotti della propria attività (la pesca).

Il problema applicativo di tale articolo riguarda le differenti specie di pesci con le quali è possibile svolgere il proprio esercizio e che potrebbero essere considerate come un'unica categoria omogenea: il legislatore non aveva tuttavia considerato che questo accorpamento così approssimativo avrebbe causato dissensi e discordie in quanto è pacifico che le attrezzature per la pesca di determinate specie (ad esempio

orate e sardine) sono sostanzialmente diverse da quelle usate al fine della cattura di altri tipi di pesci (come tonni e pesci spada), comportante una necessaria diversificazione in seno all'organizzazione dell'eventuale impresa ittica (e dunque agricola).

È stato dunque necessario un nuovo intervento legislativo, avvenuto attraverso l'art. 7.1 del d.lgs. 26 maggio 2005 n. 154, con il quale è stata modificata la definizione delle attività connesse per ciò che concerne l'imprenditore ittico.

La nuova norma stabilisce infatti che le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti marittimi sono da considerarsi agricole per connessione quando esse abbiano ad oggetto prodotti provenienti da terzi in misura non prevalente rispetto a quelli derivanti dalla propria attività di pesca, e soprattutto ottenuti attraverso l'utilizzo delle normali attrezzature e risorse impiegate nell'ordinario esercizio dell'impresa ittica: si comprende quindi la volontà del legislatore di impostare la misurazione del criterio della prevalenza su categorie di pescato omogenee tra loro, tenendo ben presente sullo sfondo del calcolo le tipologie di strumentazioni e imbarcazioni a disposizione delle imprese stesse, cercando di eliminare così i dubbi relativi all'assimilabilità delle varie specie di pesci con riguardo a quelle non pescabili con le normali attrezzature utilizzate da un determinata impresa.

Come si evince al termine di questa analisi dunque, al di là dei criteri della "unisoggettività" e della "uniazionalità" che dispongono di un principio di applicazione e riconoscimento maggiormente agevole da individuare, la c.d. "regola della prevalenza" ha segnato una svolta nell'interpretazione giuridica delle attività agricole per connessione costituendo un parametro finalmente empirico e facilmente calcolabile, seppur avvolto da una persistente ombra di incertezza in alcuni ambiti di valutazione con riguardo all'omogeneità o all'eterogeneità dei prodotti endogeni ed esogeni utilizzati dalle varie imprese agricole nello svolgere la rispettiva attività.

## **2.2 La connessione per prodotto (art. 2135 c.c. comma 3)**

Compiuta un'analisi approfondita dei concatenati criteri per la qualificazione di una determinata attività come agricola per connessione, è fondamentale proseguire l'approfondimento con una spiegazione dettagliata del terzo comma del nuovo testo dell'art. 2135, ovvero il comma riportante i modi di svolgimento e la natura delle attività connesse.

Esso, come si evince dal titolo di questo sottocapitolo, può essere distinto in due parti: la prima, quella che concerne lo studio in questa prima sede, è rappresentata dall'enunciato secondo il quale "si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali".



La prima importante considerazione da fare, oltre alla naturale riconferma del criterio soggettivo presente nel primo inciso, attiene all'utilizzo dell'avverbio "comunque". Esso non era presente nel vigore del vecchio testo dello stesso articolo, il quale enunciava la categoria delle attività connesse sia a capoverso del primo comma sia all'inizio del secondo per sostenere che esistessero due tipologie di tali attività: le prime c.d. *tipiche* che erano quelle espressamente elencate nel rispettivo comma (trasformazione o alienazione); le seconde c.d. *atipiche* rappresentate da ogni plausibile atto operativo che si ritenesse connesso, collegabile ad una delle attività principali svolte dal medesimo imprenditore.

Oggi, l'uso del "comunque" non elimina completamente questa distinzione, dimostrando ancora una volta con il suo utilizzo da parte del legislatore che l'elenco di attività che segue è meramente a scopo esemplificativo rimanendo costante la possibilità di individuare altre attività atipiche ovvero non espressamente nominate nell'art. 2135 comma 3; esplicando al contempo il persistente e necessario carattere accessorio e "servente" delle attività connesse stesse individuandone poi, nel proseguo della norma, i parametri effettivi per il corretto attuamento legale ( e qui risiede la funzione di collegamento tra l'elenco di possibili attività e i criteri soggettivo, oggettivo e della prevalenza del suddetto avverbio).

Tuttavia, la stessa esemplificazione, che risulta in realtà principalmente generica e utilizzante termini ambigui e "mutuati dal comune linguaggio dell'economia"<sup>20</sup>, necessita di una più profonda spiegazione e contestualizzazione delle varie attività citate.

È giusto ricordare, al fine di iniziare questa analisi, come le attività che possono essere definite connesse, alla stregua dell'articolo del Codice civile ora in esame, debbano in principio configurarsi come attività commerciali con una propria e plausibile proiezione verso il mercato.

Per questo motivo potrebbero sorgere delle difficoltà interpretative in riguardo all'eventuale esercizio della "manipolazione" e della "conservazione", in quanto con questi termini si è soliti indicare attività, come la separazione dei chicchi di grano dalla spiga o la conservazione del mosto nei tini, che si configurano come normalmente facenti parte di un'attività agricola principale correttamente esercitata e non possono assumere un'indipendenza propria rispetto al normale processo produttivo precedentemente indicato, se così interpretate, tale da poter essere sottoponibili all'istituto dell'impresa commerciale. In realtà, attraverso la menzione di queste due attività, il legislatore ha voluto, forse involontariamente, sottolineare ancora una volta quale siano gli elementi identificativi delle attività agricole per connessione: non è tanto l'attività stessa a qualificarsi come connessa (e dunque agricola) bensì tale qualità è ad essa donata dalla configurazione organizzativa in cui va ad inserirsi e dal carattere accessorio che essa deve mantenere, sottolineato dal criterio della prevalenza dei prodotti propri rispetto a quelli di terzi.

---

<sup>20</sup> Alessi R. – Pisciotta G., *Il Codice civile: commentario. L'impresa agricola. Artt. 2135-2140*, Milano, Giuffrè Editore, 2010, Seconda edizione, p. 202

Prodotti che, una volta che saranno stati *manipolati e conservati* insieme, saranno poi destinati ad essere immessi sul mercato: questo spiega l'inserimento di queste due attività nell'elenco di cui all'art. 2135 comma 3 c.c.

Per ciò che invece concerne l'attività di trasformazione, l'analisi parte dalla chiarificazione della definizione stessa del termine: si ha un processo trasformativo ogni volta in cui un prodotto, ottenuto nel nostro caso dallo svolgimento di un'attività agricola principale, subisce delle modifiche merceologiche sostanziali che ne diversificano la consistenza e la natura stessa, portando alla creazione di un nuovo prodotto.

Il bene allo stato naturale si configurerà dunque come strumentale nei riguardi del frutto finale del processo ed è il caso, ad esempio, del formaggio rispetto al latte o del vino rispetto all'uva. L'attività di trasformazione non sarà quindi soggetta alla disciplina dell'imprenditore agricolo quando saranno svolte, dal medesimo imprenditore, tali mutazioni dei prodotti al fine di una più precisa ed efficiente collocazione sul mercato degli stessi, fine ultimo di ogni esercizio che possa definirsi imprenditoriale.

Tuttavia, è necessario chiarire che l'attività di trasformazione potrà ritenersi soggetta all'applicazione dell'istituto della connessione se risulta rispettato il parametro del mantenimento della caratteristica agricola del prodotto finito: in altre parole; un processo che tramuti un bene derivante da un'attività essenziale, e dunque certamente agricolo, nonostante sia svolto dal medesimo imprenditore con tecniche rese necessarie per un miglior collocamento di esso sul mercato, in un bene che non possiede alcuna caratteristica agricola (ad esempio il gelato ottenuto in seconda trasformazione dallo yogurt che è a sua volta derivato dal latte e per cui qualificabile come prodotto agricolo) rientrerà nell'ambito normativo facente capo all'art. 2195, ovvero dell'imprenditore commerciale.

Risulta essere più trasparente e chiaramente delineata la linea di pensiero sottesa all'interpretazione del termine "commercializzazione". Perspicuo è il carattere omologo che lega questo termine a quello enunciato nel vecchio testo dell'art. 2135, ovvero l'alienazione, così come è evidente che il legislatore, riformando questa terminologia, abbia voluto indicare una volontà riformatrice nell'ambito della vendita (tramite l'art. 4 del d.lgs. 228/2001): oggi non si può pensare che la commercializzazione possa riguardare esclusivamente prodotti agricoli allo stato naturale, altrimenti ricadremo nel dibattito sulla natura tecnica dell'impresa agricola che ormai è superato.

Bensì, come specificato dallo stesso articolo sopracitato al comma 5, l'atto di commercio svolto dall'imprenditore agricolo è da collegarsi strettamente con quelli, elencanti antecedentemente, di manipolazione e trasformazione comprendenti una possibile commistione dei propri prodotti con quelli altrui, seppure quest'ultimi debbano essere presenti in maniera non prevalente. Inoltre, dato lo sviluppo tecnologico e dei mercati che ha coinvolto ogni settore dell'economia e che è ben rappresentato dalla riforma stessa avvenuta tramite la novella del 2001, è improbabile pensare di poter intendere l'attività di commercializzazione oggi come mera vendita sul terreno aziendale dei propri prodotti; anzi essa, e qui risiede il vero collegamento con il concetto di connessione, dovrà configurarsi in modo da essere svolta in

maniera organica con l'organizzazione stessa dell'impresa, accogliendone i caratteri innovativi e complessi caratterizzante l'odierna impresa agricola: tanto più sarà sofisticato il processo produttivo di una determinata attività essenziale che nella stessa misura dovrà evolversi l'esercizio della commercializzazione, e delle attività connesse in generale come già esplicito in precedenza (v. infra Cap. 2).

Esempio calzante in merito alla configurazione della commercializzazione, può essere fatto con riguardo all'attività florovivaistica, per la quale risulta necessaria una particolare modalità di inserimento dei prodotti sul mercato, data la loro sicuramente peculiare natura.

Constatata la natura agricola di tale attività, è ineccepibile la considerazione per la quale la vendita dei beni vivaistici, ovvero delle piante di ogni dimensione, non può concludersi con la semplice alienazione, che solitamente avviene all'ingrosso, di esse in quanto bisognose di un trattamento particolare e passibili di forte deterioramento se lasciate in attesa in un magazzino non adeguatamente custodite.

Perciò risulta evidente che il normale ciclo economico di tale attività preveda una collocazione diretta da parte dell'imprenditore florovivaistico direttamente sul fondo dell'acquirente, momento che viene a configurarsi come "tipicamente accessorio e quindi indispensabile"<sup>21</sup>, mentre lo stesso non si può dire per la manutenzione delle piante alienate oppure già da tempo messe a dimora, che si identifica come attività commerciale, in quanto il normale ciclo vivaistico risulta concluso al momento della vendita. Questa tesi è avvalorata da una fonte comunitaria, rappresenta dalla Comunicazione della Commissione recante *Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013* del 27 dicembre 2006, dove il concetto di commercializzazione viene esplicito come concernente tutti gli atti, comprensivi di quelli di preparazione alla vendita, degli spostamenti necessari e di quelli pubblicitari, che permettano la vendita di beni agricoli del produttore originario al consumatore finale, anche e soprattutto in locali differenti da quelli ove è solitamente svolta l'impresa agricola.

L'uso del termine "valorizzazione", infine, può dar vita ad un ragionamento che segua abbastanza da vicino quello già fatto per l'operazione di trasformazione.

Tale concetto, da definizione, si riferisce a tutta quella serie di attività dirette ad aggiungere al proprio prodotto un valore aggiunto, di modo che esso possa trovare una più efficiente ed efficace collocazione sul mercato, tramite l'inserimento ed il miglioramento di alcune caratteristiche merceologiche, come l'inserimento di sostanze nutritive addizionali *durante i processi di trasformazione*.

Proprio in riferimento all'ottica di indirizzo al mercato delle attività qualificabili come connesse, che dunque per loro intrinseca natura sarebbero commerciali, risultano di difficile inquadramento in questo istituto quelle attività di valorizzazione atte a coltivare in maniera biologica oppure a rispettare le specifiche per ottenere determinate qualificazioni come DOP o IGP, le quali conferiscono senza alcun dubbio un già richiamato valore aggiunto al prodotto in oggetto, ma non sono tuttavia atte ad entrare in possesso di quella

---

<sup>21</sup>Alessi R. – Pisciotta G., *Il Codice civile: commentario. L'impresa agricola. Artt. 2135-2140*, Milano, Giuffrè Editore, 2010, Seconda edizione, p. 196

autonomia imprenditoriale necessaria per essere inquadrabili come attività agricole per connessione. La stessa considerazione può essere fatta per quelle attività che potrebbero essere collocate a monte del processo di alienazione come ad esempio il lavaggio e successivo confezionamento di frutta e verdura oppure la presentazione sulle bottiglie di vino e olio di etichette. Mentre le prime sono organicamente inseribili nel normale processo di produzione per facilitare la destinazione al mercato dei prodotti stessi, si potrebbe pensare che le seconde sarebbero inquadrabili in tale termine alla luce del fatto che avviene un acquisto di un bene sul mercato (l'etichetta e la bottiglia) e la sua successiva rivendita unitamente al prodotto agricolo. Tuttavia, come già detto precedentemente, anche queste operazioni sono inseribili in un normale processo produttivo attribuibile ad un'attività agricola essenziale alla luce della nuova interpretazione dell'istituto dell'agricoltore data dalla riforma avvenuta con la novella del 2001; ed invero già il codice di commercio del 1882 (da quale prese piede la prima stesura del Codice civile del 1942) identificava come atti commerciali, anche se per loro natura non attribuibili a tale categoria, quelli svolti dall'imprenditore commerciale nel normale svolgimento della loro professione: pariteticamente e simmetricamente dunque, erano considerati come civili (perciò plausibilmente agricoli) quegli atti commerciali compiuti dall'imprenditore agricolo di acquisto e successiva rivendita di un bene mobile (attività commerciale per definizione).

Tutte queste attività, stante la dubbia permanenza della distinzione storicamente rilevante, c.d. *tipiche* per connessione sono qualificabili quindi come “connesse per prodotto” in quanto esse hanno ad oggetto operazioni svolte e riguardanti i prodotti frutto dell'esercizio agricolo di coltivazione del fondo, selvicoltura ed allevamento di animali, al fine, che poi è quello insito dell'istituto della connessione già richiamato molteplici volte, di donare ai beni in oggetto caratteristiche che ne permettano una miglior collocazione presso il lato della domanda; tenendo sempre presente che manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione devono esternarsi sempre come attività accessorie a quella agricola principale e nel rispetto del criterio soggettivo, oggettivo e della regola della prevalenza. Proprio quest'ultima, che è già stata ampiamente in precedenza (v. infra Cap 2.1), indicando una necessaria misura maggioritaria dei prodotti propri su quelli altrui nello svolgimento delle attività sopra citate, sta alla base del significato della “connessione per prodotto”.

### **2.3 La connessione per azienda (art. 2135c.c. comma 3 seconda parte)**

Lo studio della attività agricole per connessione passa dunque dall'analisi, anch'essa necessitante di un procedimento spiegante ogni operazione elencata come il precedente, della restante parte del comma citato nel titolo, il quale, tenendo sempre presenti i tre criteri per la qualificazione di un'attività intrinsecamente commerciale come agricola (unisoggettività, uniaziendalità e prevalenza come richiamati ed

analizzati nel Cap. 2.1), enuncia le varie tipologie di esercizio che potranno formare un c.d. “connessione per azienda”.

Il testo riformato dell’art. 2135 comma 3 recita infatti che vengono considerate attività agricole per connessione anche quelle “dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

Si riesce subito ad evidenziare come il concetto di connessione, e dunque di accessorialità e carattere “servente” di tali operazioni, non vada rintracciato solo ed esclusivamente nel sempre presente legame strumentale e quantitativo che deve collegarle alle attività principali ma anche nella funzione aggiuntiva che esse svolgono, ovvero quella di favorire un impiego dei mezzi aziendali normalmente impiegati nell’attività principale consentendo al contempo all’imprenditore agricolo di integrare il proprio reddito.

Per questa ulteriore connotazione funzionale, tali attività vengono indicate in via così generica: anche quando il legislatore parla della fornitura di beni e servizi, categoria espressamente indicata tra quelle comprese nell’art. 2195, l’interpretazione dell’attività è da affidarsi non alla natura della stessa, sicuramente commerciale, bensì al suo ruolo integratore nei confronti dell’attività essenziale ed al legame con essa costituito dall’utilizzo delle stesse risorse, comprensive anche dell’eventuale manodopera tradizionalmente definita proprio come risorsa “soggettiva”: la fornitura di beni non è perciò identificabile con la semplice vendita dei prodotti a meno che essa non sia accostata ad una contemporanea esecuzione di un servizio, come ad esempio la messa a dimora di piante commercializzante da un vivaista. In ogni caso, l’attività potrà considerarsi connessa allorché sarà integratrice di reddito e utilizzante prevalentemente i mezzi e le attrezzature atte a svolgere il normale esercizio di impresa agricola: il concetto di normalità, tradizionalmente legato alla vecchia formulazione dell’art. 2135 come parametro di riferimento per le attività connesse, assume qui una diversa concezione per la quale essa esprime la ricerca di una organicità nell’utilizzo dei suddetti mezzi, ovvero ad una snaturata e differente modalità di svolgimento dell’eventuale attività agricola per connessione rispetto a quella principale. Ad esempio, un imprenditore agricolo che coltiva un fondo esclusivamente a mais non potrà esercitare una prestazione di servizi a terzi, e dunque svolgere un’attività connessa, tramite l’utilizzo di macchinari per la raccolta automatizzata di frutta.

Avendo compiuto un’analisi teorica generale della c.d. connessione per azienda, si può ora passare ad esaminare alcune tipologie di attività connesse che si collegano all’elenco di operazioni dato dal riformato art. 2135 comma 3. E proprio in riferimento alla già citata fornitura di beni e servizi, tenendo al contempo presente l’art. 3 del d.lgs. 228/2001 rubricato come “Attività agrituristiche”, si può dare una spiegazione di essi proprio attraverso il fenomeno dell’agriturismo (che verrà tuttavia analizzato nello specifico in seguito, v. infra Cap. 3.2) unitamente a quelli del pescaturismo e dell’ittiturismo.

L’attività di agriturismo presenta un esempio perfetto della connessione tramite fornitura di beni e servizi, formula che andrebbe a ricollegarsi perfettamente con l’antecedente legge 5 dicembre 1985 n. 730

(ora abrogata e sostituita dalla legge 20 febbraio 2006 n. 96) che aveva introdotto tale tipologia di ricezione alberghiera nel nostro ordinamento: questa legge indica come la somministrazione di cibi e bevande, provenienti in misura prevalente dall'attività agricola svolta sul fondo agricolo di pertinenza dell'azienda stessa, sia carattere fondamentale dell'agriturismo che può essere dunque considerato come attività agricola per connessione dato che non vengono serviti e commercializzati beni che non hanno subito alcun processo ad eccezione di quello produttivo. Resta dubbio dunque il motivo per il quale il legislatore abbia voluto specificare nuovamente la qualificazione dell'attività agrituristica nell'istituto dell'imprenditore commerciale attraverso il già citato art. 3 della novella del 2001, se non come possibile risposta da una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (3 marzo 1999 n. 1973) la quale sosteneva che l'imprenditore esercitante attività agrituristica potesse cumulare su di sé la titolarità sia di un'impresa agricola che di una commerciale: considerazione che non appare in realtà molto distante, seppur sostanzialmente errata, dal punto di riferimento per lo sviluppo dell'istituto dell'agriturismo, rintracciabile nelle politiche comunitarie, per il quale si parla di un'impresa agricola c.d. "multifunzionale"<sup>22</sup> ovvero raggruppante nello stesso spazio rurale eterogenee categorie di attività, ove naturalmente quelle intrinsecamente commerciale dovranno mantenere un carattere accessorio per configurare un agriturismo. Tuttavia, come già detto, si rimanda al Cap. 3.2 per una trattazione più puntuale e completa di tale normativa, a commento di una sentenza della Corte di Cassazione.

Per ciò che concerne le attività di pescaturismo e ittiturismo, queste sono assimilabili in gran parte allo stesso istituto dell'agriturismo in quanto hanno sostanzialmente per oggetto un'operatività di tipo turistico e non limitate solo all'ambiente marino, bensì rivolte ad ogni ecosistema acquatico, compresi laghi, fiumi e terreni vallivi.

In particolare, il pescaturismo riguarda l'andare in barca con i pescatori mangiando il pesce appena pescato, mentre l'ittiturismo è un'attività che prevede un periodo di soggiorno nelle case dei pescatori stessi, partecipando attivamente alla loro vita. Risulta dunque anche in questo caso evidente il motivo della configurazione di tali attività come connesse all'attività di pesca e quindi, per transitività, all'attività agricola e rientrante nell'ambito della connessione per prodotto in quanto non c'è una semplice vendita di prodotto, a ben vedere presente prevalentemente nel pescaturismo, bensì l'offerta consta di un vero e proprio servizio rappresentato dalla partecipazione all'attività principale svolta dall'imprenditore.

Qualche difficoltà interpretativa, infine, era giunta con l'entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006 n. 96 la quale, all'art. 12, ha ricapitolato le attività ospitalità, preparazione e somministrazione di pasti, pescaturismo ed ittiturismo offerte dai pescatori stessi definendole "assimilabili a quelle agrituristiche": proprio il termine "assimilazione" avrebbe potuto portare ad impreviste conseguenze in materia di attribuzione della qualità di attività connesse. Questa precisazione non sarebbe infatti stata necessaria in

---

<sup>22</sup>Alessi R. – Pisciotta G., *Il Codice civile: commentario. L'impresa agricola. Artt. 2135-2140*, Milano, Giuffrè Editore, 2010, Seconda edizione, p. 212

quanto già operata grazie al d.lgs. 226/2001, bensì risulta figlia di un probabile momento di confusione del legislatore che non ha posto sufficienti attenzioni alle sue precedenti formulazioni.

Infine, sempre in riferimento alla prestazione di servizi, particolare rilievo assume il fenomeno per il quale un imprenditore agricolo può essere assimilato alle imprese agromeccaniche dei c.d. contoterzisti. Facendo partire la nostra analisi da un momento storico antecedente a quello odierno, sotto la vigenza del vecchio art. 2135 e in seguito alla promulgazione della prima legge sull'agriturismo, la dottrina aveva stabilito alcuni ipotetici servizi che l'agricoltore avrebbe potuto svolgere per degli indefiniti consumatori: infatti sempre più frequentemente si verifica che l'imprenditore agricolo, in possesso di particolari macchinari per svolgere la relativa attività, nei ritagli di tempo si offriva di prestare opera ai vicini per effettuare il medesimo pagamento dietro la corrispondenza di un compenso.

Queste prestazioni d'opera, se effettuate autonomamente, avrebbero naturalmente delineato un'attività di tipo commerciale, ma dato che esse venivano effettuate dall'eventuale imprenditore solo saltuariamente ed utilizzando le stesse attrezzature prevalentemente atte a svolgere la propria attività principale, permaneva un dubbio di inquadramento normativo: esempi analoghi possono essere rappresentati anche dall'allevatore che prestava i suoi esemplari da monta al fine riproduttivo, invece di vendere a terzi sperma congelato.

Ogni dubbio persistente in materia è stato tuttavia fugato grazie alla riformulazione dell'art. 2135, il quale oggi, come già detto, enuncia espressamente la possibilità per l'imprenditore agricolo di effettuare servizi verso terzi mediante l'utilizzo prevalente delle attrezzature utilizzate nel normale svolgimento della propria attività.

Naturalmente, le stesse considerazioni valgono, data la proprietà transitiva applicabile in giurisprudenza, per la prestazione di tali servizi nel settore della pesca e quindi in riferimento all'imprenditore ittico.

L'ulteriore, ed ultimo, tipo di attività elencata dall'art. 2135 comma 3 riguarda la "valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale", in realtà ancora includibili nel settore dei servizi. Sicuramente appartenenti a tale categoria sono le offerte di musei a tema agricolo e di negozi rivenditori di articoli della stessa provenienza, come ad esempio profumazioni naturali o vasetti contenenti delle essenze.

Quello che tuttavia è più interessante esaminare riguarda il concetto di valorizzazione del territorio: questa, secondo una più attenta analisi fenomenologica, avviene continuamente e da sempre nell'esercizio dell'attività agricola in quanto la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l'allevamento di animali non producono solo beni commercializzabili dall'imprenditori, ma al contempo ricoprono un ruolo sanatorio per l'ambiente circostante.

Tale fenomeno, utilizzando una terminologia prettamente economica, può essere definito come esternalità positiva, ovvero come un servizio reso alla comunità intera che genera un miglioramento della stessa e dell'ecosistema che la circonda.

Per questo motivo è possibile inquadrare in tali attività in contesto, peraltro definito dall'Unione europea, comprensivo di accordi che possono essere stretti tra imprenditori agricoli e le pubbliche amministrazioni attraverso i quali gli agricoltori possano svolgere delle attività volte al miglioramento delle condizioni ambientali dietro il corrispettivo di un pagamento. La valorizzazione del territorio, inoltre, potrebbe identificarsi anche come un servizio di garanzia nei confronti della comunità ivi residente per la presenza dei servizi necessari al mantenimento e alla "sopravvivenza" della stessa, come ad esempio quelli di riparazioni meccaniche o di commercio alimentare. Si potrebbe pensare, come sostiene Germanò, che se questo genere di attività fosse svolto dall'imprenditore all'interno dell'impresa agricola esse consentirebbero un modo per evitare il dissipamento del territorio e dei suoi abitanti qualora fossero sempre presenti i vari parametri per classificarle come attività agricole per connessione. Tuttavia, in questa sede, tale interpretazione risulta ottimista ed espansiva: per svolgere queste operazioni sarebbero richiesti troppi requisiti poiché un'impresa agricola possa mantenersi tale senza stravolgere la sua natura. Inoltre, per sostenere una comunità seppur minima e di sicuro non in via esclusiva, sarebbe necessario un plesso aziendale di notevoli dimensioni, difficilmente configurabile in un territorio che per impedire il flusso migratorio dei suoi abitanti verso la città debba ricorrere a tale impresa agricola, alla luce del fatto che essa debba comunque rispettare la prevalenza delle attività principali su queste eventualmente, e probabilmente in senso molto lato, qualificabili come connesse.



## **CAPITOLO III**

### **LA QUALIFICAZIONE DI ALCUNE ATTIVITA' COME AGRICOLE PER CONNESSIONE: CASI GIURISPRUDENZIALI**

In ogni ambito di studio, l'analisi teorica non può prescindere da quella pratica, per comprendere come può verificarsi l'applicazione delle regole inizialmente analizzate. Anche nel caso in esame vale tale principio. E anzi, esso assume carattere ancor più veridico a causa della moltitudine normativa che, come detto in precedenza, esiste intorno alla figura dell'imprenditore agricolo in generale e in particolare all'istituto delle attività agricole per connessione. Complessità normativa che parallelamente si trasforma in difficoltà e varietà interpretativa delle stesse leggi, variabilità che può ricondursi al giudice o ai giudici interpellati, al momento storico o (con un'ottica lievemente critica) a determinati e prevaricanti interessi di terzi influenzanti le varie decisioni.

Tuttavia, come espresso inizialmente, è necessario compiere un'analisi di alcuni casi di giurisprudenza per comprendere come e quando determinate attività possono essere qualificate come agricole per connessione: si procederà con l'esposizione del fatto avvenuto e della sentenza espressa (comprensiva degli eventuali appelli) seguita da una spiegazione e commento delle norme applicabili e applicate al caso in esame.

#### **3.1 La panificazione**

In primo luogo si intende analizzare il caso deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8218 del 22 aprile 2016. La vicenda ha inizio con l'emissione, da parte di funzionari dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, per l'anno 2004, di un avviso di accertamento nei confronti di B.E.M., qualificato come imprenditore agricolo ed esercente al contempo un'attività di panificazione e produzione di altri prodotti da forno: era stato riscontrato inoltre dai funzionari che lo stesso B.E.M. aveva considerato tale esercizio come semplice trasformazione di prodotti agricoli e, dunque, passibile di connessione con l'attività agricola principale così come disposto dal nuovo art. 2135 c.c.

Al contrario, l'Ufficio aveva ritenuto la produzione di prodotti dolciari come attività commerciale (con tutte le conseguenze del caso in termini tributari), non qualificabile quindi come attività agricola

connessa nonostante avvenisse la trasformazione di merci prodotte attraverso l'esercizio agricolo svolto dallo stesso imprenditore: questo ai sensi degli artt. 32 e 56 *bis* del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e della circolare n. 44 del 2004 della stessa Agenzia delle Entrate. Inoltre, quest'ultima aveva rilevato che B.E.M. non aveva dichiarato ai fini fiscali una plusvalenza realizzata con la cessione dello stesso ramo d'azienda relativo al processo di pianificazione: veniva quindi stabilito per tale imprenditore, in riferimento all'anno di esercizio 2004, un reddito di impresa equivalente a Euro 125.555, contestualmente ad una maggiore imposizione ai fini IRPEF, IRAP, IVA e Addizione comunale nonché l'imposizione delle sanzioni del caso. Il contribuente, ovvero l'imprenditore, proponeva ricorso che veniva respinto in primo grado; tuttavia esso veniva parzialmente accolto dalla C.T.R. dell'Umbria (sentenza n. 58/04/10) in quanto era stato ritenuto che l'attività di panificazione fosse da considerarsi connessa a quella agricola principale svolta dall'imprenditore, e quindi era soggetta al regime forfettario previsto dall'art. 56 *bis* del TUIR. L'Agenzia ricorreva quindi presso la Corte di Cassazione, contestualmente il contribuente rispondeva con controricorso e ricorso incidentale.

A seguito dei fatti appena descritti, vengono dunque a prospettarsi tre differenti posizioni di diritto:

- \* in primis il contribuente, ovvero l'imprenditore, sostiene che l'attività di panificazione da lui svolta è da considerarsi connessa a quella agricola principale ai sensi dell'art. 2135, dunque formante reddito imponibile come impresa agricola così come indicato dall'art. 32 TUIR (questo è anche l'unico motivo alla base del ricorso incidentale);

- \* la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ritiene che la stessa attività oggetto d'indagine sia da considerarsi agricola per connessione, tuttavia essa dovrebbe essere sottoposta al regime forfettario così come espresso dall'art. 56 *bis* del TUIR;

- \* per l'Agenzia delle entrate, infine, la produzione di prodotti da forno sarebbe da considerarsi come un'attività meramente commerciale, e quindi creante reddito imponibile secondo il regime ordinario (questa è la ragione dell'accertamento svolto nonché la considerazione su cui si basa il ricorso principale).

Posto che per quanto riguarda la cessione del ramo d'azienda, la controversia sull'imposizione di cui può risultare passibile tale operazione assume un ruolo secondario rispetto alla questione riguardante la natura giuridica del processo di pianificazione (in quanto sarà questa a determinare l'esclusione o meno di tale cessione dal regime di tassazione ordinario), si passa dunque ad esaminare le motivazioni dei vari ricorsi e controricorsi presentate; nonché alle sentenze ottenute con gli stessi.

In primo luogo, il ricorso per Cassazione presentato dall'Agenzia si fonda sulla sussistenza di un'erronea applicazione degli artt. 2135 c.c., art. 32 e art. 56 *bis* TUIR operata dalla C.T.R. dell'Umbria, che aveva ritenuto l'attività di pianificazione svolta dall'imprenditore, già agricola, come connessa a quella principale, consistente nella coltivazione di cereali e ortaggi.

La Corte osserva quindi che tale ricorso va accolto dato che le disposizioni normative citate sono state erroneamente applicate dalla Commissione territoriale: la produzione di prodotti da forno da parte del contribuente sarà quindi imponibile come normale reddito d'impresa.

Analizzando specificatamente le varie fasi del processo, è giusto evidenziare come la Commissione abbia emesso una sentenza almeno parzialmente corretta: essa infatti stabilisce che l'attività di panificazione debba essere considerata agricola per connessione rispetto a quella principale svolta da B.E.M., dato anche il fatto che i prodotti utilizzati rispettavano il criterio della prevalenza, ma che essa non debba godere del regime di imposizione agevolato previsto per il normale reddito agricolo (ai sensi dell'art. 32 del TUIR); bensì risulterebbe soggetta all'applicazione dell'art. 56 *bis* dello stesso testo in quanto non risulta compresa nel decreto ministeriale, emanato *ratione temporis* come indicato dall'art. 32 sopracitato, indicante la serie di possibili attività agricole per connessione che andrebbero a configurare reddito agricolo.

Tale pronuncia risulta tuttavia valida solamente in merito all'esclusione dell'attività di produzione di prodotti a forno regime fiscale identificato all'art. 32 TUIR, essendo al contempo erroneo il principio del ragionamento.

Infatti, la considerazione più importante fatta dalla Corte di Cassazione riguarda l'applicazione ed interpretazione fatta dalla C.T.R. dell'art. 2135 comma 3: alla stregua di tale articolo (come già detto al Cap. 2.2) l'attività di trasformazione dei prodotti agricoli, rientrando tra quelle espressamente previste da tale articolo e generanti connessione, deve necessariamente avere ad oggetto prodotti provenienti prevalentemente e direttamente dall'attività agricola principale, e non quelli che hanno già subito una prima fase di lavorazione.

Nel caso preso in esame, dunque, l'attività di panificazione non può configurare un'attività agricola per connessione in quanto l'impresa del contribuente si occupa della produzione di cereali, dai quali vengono ricavate le farine utilizzate in seguito per la preparazione di pane, dolci, ecc.: proprio la trasformazione dei cereali raccolti in farina è da considerarsi come attività connessa essendo questa ottenuta attraverso i frutti direttamente derivanti dalla coltivazione.

Da ciò, seguendo il filo logico della sentenza prima citata, risulta pacifica l'inapplicabilità dell'art. 56 *bis* TUIR, in quanto il regime fiscale da esso prospettato (ovvero un'imposta forfettaria applicabile a quelle attività connesse non comprese nel decreto ministeriale emanato ogni due anni alla stregua dell'art. 32 TUIR) non può rivolgersi ad un esercizio che risulta in principio essere di natura meramente commerciale. Su questo punto giova osservare che negli anni successivi i vari decreti ministeriali emessi, come indicato all'art. 32 TUIR, hanno ampliato e modificato la categoria di prodotti configuranti reddito agrario: nello specifico con il d.m. 5 agosto 2010 era stata inserita tra essi l'attività relativa alla "Produzione di prodotti di panetteria freschi", poi modificata con il successivo d.m. 17 giugno 2011, riconfermata anche da quello relativo all'anno 2015, che applica una limitazione alla sola "Produzione di pane".

Tale modificazione non risulta tuttavia rilevante per il caso in esame in quanto i decreti sopra citati non si riferiscono al periodo d'imposta sul quale ha indagato l'Agenzia delle entrate, bensì ad un momento successivo, ed essi non hanno naturalmente efficacia retroattiva: la loro vigenza nel tempo è infatti limitata alla cadenza periodica con la quale sono emessi, la quale al contempo esclude una sovrapposizione del periodo di applicabilità degli stessi che contrasterebbe con il principio di certezza del diritto.

Infine, si passa all'analisi del ricorso incidentale presentato dal contribuente, basato sulla denuncia della falsa applicazione da parte della C.T.R. dell'Umbria degli artt. 32 e 56 *bis* del TUIR.

L'imprenditore in esame sostiene infatti che la sua attività di panificazione, dato che era stata qualificata come agricola per connessione da parte della stessa Commissione, dovesse essere sottoposta al regime tributario agevolato previsto per l'imprenditore agricolo, non configurante dunque né normale reddito d'impresa, né reddito rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 56 *bis*.

Naturalmente tale controricorso risulta inammissibile per i motivi già esposti nel paragrafo precedente e, ben vedere, non aggiunge nessuna argomentazione primo ricorso presentato dal contribuente alla C.T.R.

In conclusione, il ricorso principale presentato per cassazione dall'Agenzia delle Entrate va accolto sulla base delle argomentazioni da esso espresse, mentre il ricorso incidentale va rigettato per inammissibilità: l'attività di panificazione andrà dunque a configurare reddito d'impresa e il contribuente dovrà quindi subire le modifiche d'imposta così come previsto dall'Agenzia delle Entrate; inoltre anche la successiva cessione del ramo d'azienda riferito alla medesima attività andrà a creare una plusvalenza, che non era stata accertata in precedenza data l'errata qualificazione di tale attività come agricola per connessione, imponibile secondo le modalità previste nell'istituto dell'imprenditore commerciale.

### **3.2 L'agriturismo**

La sentenza della Corte di Cassazione del 13 aprile 2007 n. 8851 si esprime sulla questione riguardante W.L. e P.L., titolari di un'azienda agricola (dunque qualificabili come imprenditori dello stesso *genus*) esercitanti anche attività agrituristica, i quali citavano in giudizio l'autorità d'ambito territoriale ottimale n. 4 Alto Valdarno e la Nuove Acque S.p.a. al fine di contestare il canone previsto da pagare per la fornitura di acqua, pari a Euro 277,00, previsto per le strutture alberghiere, poiché tale pagamento era già stato effettuato in base alle tariffe previste per le imprese agricole: gli attori deducevano quindi al contempo l'agrarità *ex lege* della loro attività ricettiva.

Le parti si costituivano quindi in giudizio, durante il quale il giudice di pace rigettava la domanda dei due imprenditori, sostenendo che l'esercizio posto da loro in essere eccedesse i limiti configuranti il concetto normativo di agriturismo e dovesse dunque inquadrarsi nell'istituto alberghiero tradizionale, e dunque in quello dell'imprenditore commerciale. W.L. e P.L. effettuavano perciò ricorso per cassazione, contestando la decisione del giudice di pace ritenendo che, ai sensi degli artt. 2135 c.c., della legge 5 dicembre 1985 n. 730 e della legge regionale vigente, la propria attività agrituristica rientrasse tra le attività agricole per connessione e dunque che essi non dovessero corrispondere nessun canone, relativo tra l'altro alle semplici strutture alberghiere.

La Corte di Cassazione accoglieva dunque il ricorso effettuato dai due imprenditori affidando dunque la causa ad un nuovo giudice competente territorialmente, al fine di procedere ad un nuovo esame del caso secondo le disposizioni da essa emesse.

Nel corso dello studio del caso in esame, la Corte di Cassazione rende noto che dagli atti ad essa pervenuti non risultava possibile accertare se gli avvenimenti originanti la controversia fossero precedenti o antecedenti al d.lgs. 228/2001, il quale ha, come ormai appurato profondamente, modificato l'art. 2135 aggiungendo ad esso un terzo comma per il quale le attività di ricezione ed ospitalità, nel rispetto dei limiti ad esse posti dalla legge, possono espressamente rientrare tra le attività agricole per connessione.

Perciò, per non cadere in un possibile vizio temporale, la Suprema Corte individua la normativa applicabile nella legge 5 dicembre 1985 n. 730, contenente le disposizioni in materia agrituristica, specificando che essa andava ad integrare il previgente testo dell'art. 2135 per ciò che concerne le attività agricole per connessione.

Tale legge speciale infatti, all'art. 2, identificava (in quanto ormai abrogata dalla legge 96/2006 come vedremo in seguito) le attività agrituristiche come quelle attività riguardanti ricezione ed ospitalità esercitate da imprenditori agricoli (sia singolarmente che tramite società) il cui istituto era (e lo è tutt'ora seppur novellato) definito dall'art. 2135: l'agriturismo doveva essere posto in essere nel complesso della propria azienda agricola, stante il rapporto di sussidiarietà e complementarietà che esso doveva già avere nei confronti dell'attività agricola principale svolta dall'imprenditore.

Dunque, vista tale disposizione legislativa unitamente al nuovo d.lgs. 228/2001 (che ricordiamo essere passibile di incertezza temporale per la sua applicazione nel caso in esame), la Corte di Cassazione afferma senza ombra di dubbio che l'attività agrituristica svolta dai due imprenditori agricoli risulta qualificabile come attività agricola per connessione, sempre nel rispetto del carattere di accessorietà che essa deve mantenere rispetto all'eventuale esercizio di coltivazione del fondo, selvicoltura o allevamento.

Alla luce di questa necessaria inquadratura, la Corte stabilisce che i due imprenditori non dovranno pagare l'imposta sulla fornitura di acqua secondo il canone utilizzato per le strutture alberghiere, così come era stato previsto dall'autorità d'ambito territoriale ottimale n. 4 Alto Valdarno e dalla Nuove Acque S.p.a., poiché esercenti attività agrituristica soggetta perciò ad un versamento specifico in tale ambito.

A questo punto la Corte, al fine di rendere la sentenza più chiara, delinea il nuovo quadro riguardante l'attività agrituristica, ampliandosi grazie al già citato d.lgs. 228/2001, in particolare grazie agli artt. 1 e 3, e alla nuova legge 20 febbraio 2006 n. 96 che ha ridisegnato *ex novo* le disposizioni normative regolanti l'attività di agriturismo, abrogando la vecchia legge 730/1985.

Oggi dunque, l'agriturismo riguarda tutte quelle attività, così come ampliate dal già citato art. 3 d.lgs. 228/2001 (vedi anche *supra* Cap. 2.3), non solo riguardanti la ricezione ed ospitalità, la somministrazione di pasti e bevande e lo svolgimento di attività ricreative e culturali da effettuarsi necessariamente sul fondo

pertinente alla propria impresa agricola (già elencate dalla legge ormai abrogata del 1985) bensì possono configurarsi come atte ad una “migliore fruizione e conoscenza del territorio”<sup>23</sup> circostante, e dunque caratterizzate da un valore aggiunto per l’impresa agricola stessa alla stregua della definizione e inquadramento normativo dell’agrarità per connessione, anche tutte quelle attività svolte all’esterno dei beni fondiari propri dell’imprenditore come, ad esempio, attività di escursionismo, ippoturismo, pratiche sportive e culturali non facilmente svolgibili all’interno del plesso aziendale.

Tutte queste attività, ora ricomprese nell’art. 2.3 della legge 96/2006, eccepiscono tuttavia almeno uno di quelli che sono i principi cardine dell’attività agrituristica e delle attività agricole per connessione in generale: per esse viene infatti a mancare il criterio della “unaziendalità”<sup>24</sup>.

Per il resto, va ribadito che un esercizio di ricezione ed ospitalità può essere definito agrituristico se svolto dal medesimo imprenditore esercente al contempo un’attività agricola principale, nel medesimo spazio fondiario di pertinenza dell’impresa agricola e sempre nel rispetto della regola della prevalenza: l’imprenditore agricolo che desidera dar principio ad un agriturismo dovrà infatti ricevere e far alloggiare i propri ospiti in edifici facenti parte della propria azienda, somministrando loro pasti e bevande prodotti prevalentemente con beni derivanti dall’esercizio della propria impresa agricola, anche se lavorati esternamente ad essa per essere idonei ad essere serviti.

Queste disposizioni risultano essere concordanti, ovvia necessità, con il comma 3 dell’art. 2135 quando stabilisce che le attività connesse, se riguardanti esercizi di ricezione come può essere l’agriturismo, ma in generale quelle configurabili come “connesse per azienda” (vedi infra Cap. 2.3), risultano tali se si verifica un utilizzo “prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata”.

Tuttavia, proprio in merito alla provenienza dei prodotti utilizzati nel comparto enogastronomico dell’agriturismo, è necessario compiere una più approfondita specificazione. Già con la previgente legge in materia 730/1985 erano considerati prodotti aziendali tutti quelli la cui sola materia prima fosse creata nel contesto dello svolgimento di una delle attività agricole essenziali da parte del medesimo imprenditore esercitante anche attività agrituristica per connessione, e ciò è confermato anche dalle nuove disposizioni legislative: come detto precedentemente, infatti, cibi e bevande consumate dagli ospiti nel plesso aziendale su quale è insito l’agriturismo possono subire lavorazioni esterne.

Questo allargamento risulta comunque coerente con la formulazione del nuovo art. 2135 (nonché espressamente dichiarato dall’art. 2.4 della legge 96/2006) soprattutto alla luce del fatto che esso assume una posizione sicuramente secondaria nell’interpretazione della regola della prevalenza rispetto a quella classica. Per spiegarsi meglio, ai sensi dell’art. 2135 novellato un imprenditore agricolo può produrre beni non solo tramite materie provenienti dallo svolgimento della coltivazione del fondo o del bosco oppure

---

<sup>23</sup>S. Bolognini. *Agriturismo*, in *Studium iuris*, 2008, 2, pp. 213-214.

<sup>24</sup> Germanò A., *op. cit.*; vedi anche Cap. 2.1 p. 18

dall'allevamento di animali, bensì anche tramite l'acquisto di materie prime di terzi che geli andrà poi a manipolare, conservare, trasformare, commercializzare e valorizzare insieme alle proprie, seppur in quantità non prevalente, al fine di ottenere un prodotto che possa essere collocato più efficientemente ed efficacemente sul mercato: perciò un imprenditore agricolo proprietario di un agriturismo non dovrebbe perdere la sua qualifica se utilizza prodotti prevalentemente propri che vengono solo lavorati esternamente, oppure se utilizza prodotti provenienti in misura minoritaria da esercizi agricoli di terzi, anche quando essi abbiano già subito una lavorazione.

La legge del 2006 già citata avvalorata e conferma tale tesi in quanto, nell'ottica del programma di sviluppo rurale voluto dall'Unione europea per il sostentamento dei redditi degli imprenditori agricoli (come disposto dall'art. 1 della stessa legge), delega alle Regioni il compito di disciplinare la promozione dei propri prodotti enogastronomici tradizionali da parte degli imprenditori agricoli esercitanti attività agrituristica, prevedendo anche la possibilità e/o necessità di permettere a questi ultimi di somministrare agli ospiti cibi e bevande provenienti, sempre in misura non prevalente, da altre aziende agricole site nello stesso territorio regionale o in zone omogenee delle regioni limitrofe, in modo da rendere l'offerta di ogni agriturismo atta a preservare e trasmettere le conoscenze, i valori, le tradizioni e le particolarità che ogni località del nostro Paese riesce ad offrire sempre con risultati straordinari. Per inciso, attraverso questa nuova disposizione normativa, sembra quasi venir meno il carattere di collegamento quasi asfissiante tra attività agricola principale e connessa, messo in secondo piano per garantire una nuova fioritura delle nostre campagne: non è casuale, a tale scopo, che il legislatore abbia voluto delegare il compito di creare una più completa predisposizione regolamentare alle Regioni, enti pubblici sicuramente maggiormente qualificati dello Stato per poter comprendere, sviluppare, sostenere e gestire le specifiche necessità di cui ogni territorio necessita.

Infine, rientrando nel merito puramente tecnico della sentenza presa in esame, è giusto specificare che l'art. 4 comma 3 della legge 96/2006 stabilisce che il criterio di prevalenza, valente per ogni qualsivoglia attività agricola per connessione, è applicabile nel caso dell'agriturismo solo quando esso sia adibito ad ospitare un numero massimo di dieci persone.

Questo, nel parere della Suprema Corte espresso in merito a tale sentenza, rappresenta una *presumptio iuris et de iure*, non applicabile al caso in esame in quanto questo interessa un periodo antecedente alla promulgazione di tale legge, e che comunque non esclude la possibilità per l'imprenditore di arrivare a provare l'esistenza e la valenza del criterio di prevalenza tramite altre modalità.

### **3.3 L'attività delle cooperative di imprenditori agricoli**

Le cooperative, sia di natura agricola che commerciale, hanno da sempre rivestito nel nostro ordinamento un ruolo importante, riconosciuto già dai padri costituenti i quali, nell'art. 45 della nostra

Costituzione, scrivevano che “la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità senza fini di speculazione privata”.

L’evoluzione dei mercati e del sistema economico in generale, unitamente ai vantaggi legittimamente riconosciuti ai titolari di tali organizzazioni, hanno contribuito ad una loro proliferazione in termini meramente numerici congiuntamente ad un sovente ampliamento dei loro volumi di affari, tant’è vero che in taluni casi essi hanno fatto sì che esse esulassero dal concetto originariamente previsto per il funzionamento e la configurazione di una cooperativa. Per questo, nonostante lo scopo mutualistico che le caratterizza, oggi anche le cooperative commerciali sono soggette al fallimento, mentre questo aspetto è ancora incerto e controverso in riferimento alle cooperative agricole, aspetto che si cercherà di approfondire.

La sentenza della Corte di Cassazione del 16 gennaio 2018 n. 831 prende in considerazione due soggetti, R.A. e la Agrimed S.p.a., che decidevano di ricorrere per cassazione contro la decisione del 14 marzo 2002 presa dalla Corte d’appello di Bari, la quale aveva deciso di accogliere il reclamo proposto di una società a r.l., cooperativa agricola, contro l’istanza di fallimento presentata dai due sopracitati ricorrenti ed accolta dal Tribunale della stessa città in data 22 giugno 2011.

In particolare, la Corte territoriale aveva preso tale decisione muovendo dalla considerazione che al fine di poter assoggettare una cooperativa agricola alle procedure fallimentari è necessario valutare la provenienza delle materie prime utilizzate e non la preminenza delle vendite verso terzi rispetto a quelle verso i soci: a meno che le suddette materie prime non provengano in misura prevalente dai soci per almeno due esercizi consecutivi, un ente di questo tipo non risulta fallibile. Perciò, avendo constatato che in uno di due esercizi contigui l’apporto dei soci in riguardo ai prodotti agricoli era stato superiore sia in quantità che in valore al 50% di quelli utilizzato, la Corte d’appello di Bari aveva deciso di non sottoporre tale cooperativa alla procedura fallimentare: questo, sempre secondo questa corte, andava a configurarsi anche come conforme al dettato dell’art. 1 comma 2 del d.lgs. 228/2001 il quale stabilisce che possono ritenersi imprenditori agricoli anche le cooperative agricole e il loro consorzi quando utilizzino prodotti provenienti in misura prevalente dai soci, anche nello svolgimento delle attività connesse ai sensi dell’art. 2135 comma 3. Esaminate le decisioni della corte territoriale, si passa ora ad analizzare i motivi del ricorso presentato da R.A. e Agrimed S.p.a. alla Corte di Cassazione, nonché del controricorso e ricorso incidentale presentato dal curatore del fallimento della s.c. a r.l.

Il ricorso principale è fondato su due motivi. Il primo riguarda la falsa applicazione dell’art. 2135, del d.lgs. 228/2001 e della legge fallimentare, in quanto le disposizioni concernenti la qualificazione di determinate attività come agricole, nonché quelle riguardanti la definizione stessa di imprenditore agricolo, non sono più atte ad escludere tale imprenditore dalle procedure fallimentari e concorsuali: anche la nuova definizione dettata dalla novella del 2001 non può servire a tale scopo in quanto le imprese agricole hanno oggi assunto dimensioni e volumi di affari tali da non poterne permettere l’esclusione dalle procedure di insolvenza (in merito a ciò si rimanda anche a quanto precedentemente trattato al Cap. 1.3).



Inoltre, non risulta concernente al riguardo nemmeno il carattere mutualistico della cooperativa, come previsto dall'art. 2545-terdecies c.c., essendo rilevante in tal caso solo l'esposizione o meno della società sul mercato. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano invece la mancata applicazione delle procedure di insolvenza: tale motivo è tuttavia palesemente subordinato e assimilabile al primo.

Per quanto riguarda invece il ricorso incidentale presentato dalla curatela della s.c. a r.l., esso è fondato su un unico complesso motivo, riguardante la violazione e falsa applicazione degli artt. 2082 e 2135 c.c., del d.lgs. 228/2001 e della legge fallimentare: in sostanza esso si assesta sulle stesse motivazioni del ricorso principale, sostenendo che la corte territoriale abbia indebitamente sottratto la cooperativa in oggetto dalle procedure fallimentari previste dall'impresa agricola.

Infatti, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso principale, considerando i due motivi fondati, e rigetta quello incidentale poiché risulta interamente assimilabile al primo, ma presentato violando il termine perentorio di cui all'art. 327 c.p.c.. Resta dunque da analizzare le motivazioni che hanno spinto la Suprema Corte a cassare la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bari, permettendo dunque l'assoggettamento della cooperativa agricola considerata al fallimento.

Per concludere e rendere più chiara la nostra analisi, parallelamente a quanto dettato dalla sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, è necessario andare ad esaminare i motivi e gli istituti considerati nel processo valutativo e decisionale svolto. In particolare, il Supremo Collegio dimostra l'intenzione di voler dare continuità ad una decisione antecedente ma riguardante sempre una cooperativa agricola (Cass., ord. 10 novembre 2016 n. 22978), con la quale sosteneva, in antitesi forse con quanto disposto dall'art. 1.2 del d.lgs. 228/2001, che una cooperativa non può qualificarsi come agricola esercitando solamente attività connesse a quelle principali svolte dai soci.

Questa considerazione deriva dall'interpretazione data dalla Corte al termine "attività" presente nell'art. sopracitato (il quale recita espressamente "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.") che sarebbe riferito esclusivamente alle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura ed allevamento di animali e non a quelle connesse: dunque una cooperativa, seppur utilizzante in maniera prevalente prodotti provenienti dagli esercizi agricoli tradizionali dei soci oppure rivolgendo prevalentemente ad essi la propria produzione, non è qualificabile come agricola, bensì come commerciale, se svolgente unicamente una delle attività riconducibili all'istituto della connessione. Tuttavia, tale continuità richiamata in precedenza si esplica nella mera assoggettabilità della s.c. a r.l. alle procedure fallimentari: la Corte ritiene infatti che l'art. 1.2 sopracitato vada applicato alla lettera, riconoscendo anche alle cooperative che esercitino attività connesse nei riguardi delle attività principali svolte dai soci, in un'ottica di completamento del normale ciclo produttivo da essi propiziato.

Nonostante le numerose critiche ricevute da tale impostazione normativa, la personalità giuridica “trasparente”<sup>25</sup> della quale sono state dotate le cooperative agricole risulta oggettivamente atta a far risaltare la capacità mutualistica del socio produttore diretto. Considerazione avvalorata dalle disposizioni provenienti dall’Unione europea in materia, la quale si pone l’obiettivo di assegnare “un ruolo strategicamente importante alle organizzazioni di produttori”<sup>26</sup> per garantire loro una più ampia tutela nonché maggior potere contrattuale sul mercato agricolo, data la difficoltà per i singoli produttori causata dallo sviluppo industriale del settore agricolo. Potrebbe quindi sembrare profilarsi una contraddizione nelle argomentazioni della Corte di Cassazione: in realtà il motivo su quale essa ha basato la decisione di cassare la sentenza impugnata dai ricorrenti R.A. e Agrimed S.p.a. non deriva dalle considerazioni appena esposte, atte solo a fare chiarezza nel caos dato dalla commistione di sentenze passate e disposizioni normative, bensì dall’errata applicazione ed interpretazione svolta dalla Corte d’appello del criterio della “mutualità prevalente”.

Come si è già detto, infatti, una cooperativa può essere qualificata come agricola per connessione quando i beni utilizzati nel processo produttivo provengano in misura prevalente dai soci: questo tuttavia deve essere accertato sulla base di almeno due esercizi sociali consecutivi. E qui risiede il vizio nel quale è incorso il procedimento svolto dalla Corte barese, in quanto l’analisi appena citata deve essere svolta non su due esercizi qualsiasi, come espletata dalla sopracitata, ma in maniera sistematica, prendendo in esame un periodo superiore i due anni: ciò anche in ottemperanza dell’art. 2082 c.c., dettante la definizione di imprenditore riferibile ad ogni società, i quale prevede che ogni qualsivoglia attività imprenditoriale deve essere svolta in maniera abituale e continua.

In conclusione, si può dire che a discapito dell’esito della sentenza esaminata che ha di fatto assoggettato una cooperativa agricola alla procedura fallimentare, la Corte di Cassazione non ha, nel caso in esame, fornito disposizioni contrastanti l’istituto dell’imprenditore agricolo così come novellato nel 2001; anzi ne ha avvalorato e riconfermato l’importanza dispositoria nella materia esaminata in questa sede analogamente a quanto disposto in ambito europeo: la coerenza e a fondatezza di tali considerazioni appaiono assolutamente rilevanti se si compie uno studio delle campagne del nostro paese, nelle quali la costituzione di tali cooperative svolgenti quasi esclusivamente attività agricole per connessione ha permesso lo sviluppo e la rinascita dei piccoli agricoltori insistenti su tali territori.

---

<sup>25</sup> Cfr. sul tema Cavanna. *Note sul fallimento dell’impresa cooperativa, con qualche spunto in tema di attività agricola per connessione*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2014, 11, p. 1179.

<sup>26</sup> Cass. civ., sez I, 16 gennaio 2018, n. 831

## CONCLUSIONI

Le critiche e le perplessità espresse nei confronti della disciplina dedicata all'imprenditore agricolo persistono e non sono state superate nemmeno con la riforma del 2001. La scelta, da parte del legislatore, di compiere una valorizzazione della disciplina riguardante l'impresa agricola analizzata in questa sede non è valsa ad eliminare radicalmente le criticità presentate nel primo capitolo, tuttavia ne ha permesso una perlomeno parziale evoluzione su basi e argomentazioni più moderne e coerenti con l'attuale profilazione dell'imprenditore agricolo. Evoluzione che si è naturalmente sviluppata parallelamente alla crescita e al cambiamento subito dal settore agricolo e alla sua industrializzazione, come già più volte ribadito. E proprio tale processo è alla base di almeno due motivazioni per le quali la disciplina dell'imprenditore agricolo, come riformata, risulta necessaria. In primis, la volontà di voler continuare a far rientrare determinate imprese agricole che hanno ormai raggiunto notevoli dimensioni e potere di mercato, anche e soprattutto magari attraverso l'esercizio di attività agricole per connessione, in un quadro normativo di favore è da ricondursi anche alla presa di coscienza della difficoltà che la produzione agraria italiana sta riscontrando sul mercato internazionale (si fa riferimento ad esempio all'invasione di grano nei mercati europei proveniente dall'Ucraina o dagli U.S.A., così come del riso o lavorati dalla Cina). L'alta qualità che da sempre ha caratterizzato l'economia italiana può e deve permeare anche la produzione industriale relativa all'agricoltura, rimanendo naturalmente sotto il controllo di determinati parametri qualificanti tali standard. Inoltre, la meccanizzazione e industrializzazione del settore esaminato, lo sviluppo di costosi e sofisticati processi e metodi produttivi ha sicuramente leso gli interessi dei piccoli e medi agricoltori. Per questo l'ampliamento (prevalentemente sempre considerato ma ora finalmente espresso) della categoria delle attività agricole per connessione ha permesso e potrà permettere una maggior personalizzazione e differenziazione dell'offerta proponibile da parte di tali imprenditori. A titolo esemplificativo si pensi anche solo al forte sviluppo negli ultimi anni delle attività di agriturismo o di tutte quelle attività di ricezione, ricreative e culturali offerte nelle campagne anche dai piccoli agricoltori. L'ampio sviluppo attuato nei confronti delle attività qualificabili come agricole, seppur criticato, è stato comunque ben accompagnato sia da un'adeguata riforma del sistema tributario, che prevede un regime agevolato solo per determinate attività connesse, sia dall'assoggettamento dell'imprenditore agricolo alla disciplina delle procedure concorsuali a seguito di un ampio sviluppo della regolazione della crisi d'impresa.

## BIBLIOGRAFIA

Abrami. *L'impresa forestale nei recenti orientamenti legislativi*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 2003, 9/1, pp. 465-470.

Albissini F., *Commentario sistematico a I tre “decreti orientamento” della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo* a cura di L. Costato, Padova, Cedam, 2001

Alessi R. – Pisciotto G., *Il Codice civile: commentario. L'impresa agricola. Artt. 2135-2140*, Milano, Giuffrè Editore, 2010, Seconda edizione

Bagnoli M. (et al.), *Gestione associata dell'impresa agricola: società semplici e cooperative*, [Milanofiori, Assago], IPSOA, 2003

Belviso. *Il regime pubblicitario dell'imprenditore agricolo (la riforma di inizio secolo)*, in *Rivista di diritto agrario*, 2002, 1/1, pp. 3-33.

Bione M., *La nozione di imprenditore agricolo dal Codice civile a oggi*, in *La riforma dell'impresa agricola*, a cura di Abriani e Motti, Milano, A. Giuffrè, 2003

Bolognini. *Agriturismo*, in *Studium iuris*, 2008, 2, pp. 213-214.

Buonocore. *Attività agricole per connessione e forma associata.*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1977, 1/01, pp. 54-71.

Campobasso G.F. – Campobasso M. (a cura di), *Diritto commerciale 1. Diritto dell'impresa.*, Milano, Utet giuridica, 2013, Settima edizione

Canfora. *Il fondo rustico, i pannelli solari e l'agrarietà per connessione: come non snaturare la vocazione agricola dell'impresa*, in *Rivista di diritto agrario*, 2016, 4/2, pp. 242-251.

Casanova M., *Impresa e azienda*, in *Trattato di diritto civile*, a cura di Vassalli, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1986, Libro X

Cavanna. *Note sul fallimento dell'impresa cooperativa, con qualche spunto in tema di attività agricola per connessione*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2014, 11, pp. 1176-1180.

Cenicola, *Attività connesse e panificazione ([Commento] Cass. Sez. V Civ. 22 aprile 2016, n. 8128 - Cassa e decide nel merito Comm. trib. reg. Umbria 29 giugno 2010)*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2016, 4, pp. 1-12

Cetra A. - Cian M. (a cura di). *Manuale di diritto commerciale*. Seconda edizione. Torino: G. Giappichelli, 2018.

Costato L., *Corso di diritto agrario*, Milano, Giuffrè Editore, 2001

Ferrara, *Quando l'attività di trasformazione è connessa all'attività agricola principale? Riflessioni a margine di una recente sentenza della Corte di cassazione ([Commento] Cass. Sez. 5. Civ. 22 aprile 2016, n.*

8128 - Cassa e decide nel merito Comm. Trib. Reg. Umbria n. 58/04/2010), in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2017, 1, pp. 1-6.

Germanò A., *I diritti della terra e del mercato agroalimentare. Liber amicorum*, Milano, Utet giuridica, 2016, Tomo I

Germanò A., *Manuale di diritto agrario*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2010, Settima edizione

Giolo. "Attività connesse" e "prevalenza" nel reddito agrario, in *Diritto e pratica tributaria*, 2018, 3, pp. 1226-1239.

Goldoni. *Imprenditore agricolo. Commento all'art. 1 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, pp. 213 ss.

Interdonato M., *L'impresa agricola e il sostegno comunitario all'agricoltura : trattamento tributario*, Padova, Cedam, 2006

Ivone. *L'impresa agricola nelle procedure concorsuali alla luce della legge delega n. 155 del 2017*, in *giustiziacivile.com*, 2018, 1, pp. 11.

Jannarelli. Cass. 10 novembre 2016, n. 22978: un infelice responso a proposito di una società cooperativa, costituita da imprenditori agricoli, di macellazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti zootecnici, in *Diritto agroalimentare*, 2017, 1, pp. 153-175.

Jannarelli. *Il trasferimento dell'azienda agricola e la concorrenza*, in *Rivista di diritto agrario*, 2017, 1/1, pp. 40-63.

Lazzara C., *Impresa agricola*, in *Commentario del Codice civile* a cura di Scialoja e Branca, sub art. 2135-2140, Bologna - Roma, N. Zanichelli - Soc. ed. del Foro Italiano, 1980

Masi. *Attività agricole e attività connesse.*, in *Rivista di diritto civile*, 1973, 6/02, pp. 573-652.

Mozzarelli. *Impresa (agricola) e fallimento*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2014, 1, pp. 85-101.

Petrelli L., *Studio sull'impresa agricola*, Milano, Giuffrè Editore, 2007

Rauseo, *L'allevamento di cani e di gatti può essere considerato attività agricola? ([Commento] Cass. Sez. VI-III 17 maggio 2017, n. 12394 ord. – Regola e competenza)*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2017, 5, pp. 1-7

Riccoli, *L'impresa agricola sociale verso nuove forme di attività connesse*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2019, 3, pp. 1-8

Rivolta. *Sull' impresa agricola: vitalità ed espansione di una fattispecie codicistica.*, in *Rivista di diritto civile*, 1989, 5/01, pp. 537-565.

Romagnoli E., *L'impresa agricola*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Rescigno P., 15/2, Torino, 1986, sez. I, cap. IV.

Ruseo. *L'equiparazione dell'imprenditore agricolo professionale al coltivatore diretto*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2018, 2, pp. 1-4

Scaglia, Spolaore. ... *Mi ritrovai per una selva oscura: l'impresa agricola?*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2014, 1, pp. 221-236.

Spolaore. *Attività "agricole" ed esclusione dal fallimento*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2018, 12, pp. 1442-1445.

Stanghellini. *Il sottile confine tra impresa agricola ed impresa commerciale*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2017, 1, pp. 40-46.

#### GIURISPRUDENZA

Cass. 13 ottobre 1972, n. 1982, in *Foro.it*, 1972, I, 556

Cass. 23 marzo 1980, n. 1974, in *Giur. agr. it.*, 1983, II, 29

Cass. civ., sez. III, 13-04-2007, n. 8851.

Cass. civ., sez. un., 15-03-2011, n. 6021, in *Giust.civ.*, 2012, I, 496.

Cass. civ., sez. I, 24-03-2011, n. 6853, in *Giust.civ.*, 2012, I, 2759, con nota di Gaeta

Cass. civ. sez. V. 22 aprile 2016, n. 8128

Cass., sez un; 14-04-2011, n. 8486, in *Foro.it.*, anno 2011, parte I, col. 3075.

Cass. civ., sez. I, 17-07-2012, n. 12215, in *Giust.civ.*, 2012, I, 2305.

Cass. civ., sez. II, 12-03-2012, n. 3882.

Cass. civ., sez. I, 21-01-2013, n. 1344.

Cass. civ., sez. I, 10-04-2013, n. 8690, in *Giur.it.*, 2013, 1818

C. Stato, sez. IV, 20-09-2012, n. 5045.